

Bruxelles, 16 luglio 2024
(OR. fr)

Fascicolo interistituzionale:
2024/0003(NLE)

9670/24
ADD 1

ACP 50
COAFR 168
RELEX 635
WTO 68
UD 89

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto:	Progetto di DECISIONE DEL COMITATO APE ISTITUITO DALL'ACCORDO INTERINALE IN VISTA DI UN ACCORDO DI PARTENARIATO ECONOMICO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, e LA PARTE AFRICA CENTRALE, DALL'ALTRA, per quanto riguarda l'adozione del protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa
----------	---

PROGETTO

**DECISIONE N. .../... DEL COMITATO APE
ISTITUITO DALL'ACCORDO INTERINALE
IN VISTA DI UN ACCORDO DI PARTENARIATO ECONOMICO
TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,
E LA PARTE AFRICA CENTRALE, DALL'ALTRA**

del ...

**per quanto riguarda l'adozione del protocollo relativo alla definizione
della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa**

IL COMITATO APE,

visto l'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra ("accordo"), firmato dalla Repubblica del Camerun a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e dall'Unione europea a Bruxelles il 22 gennaio 2009, in particolare l'articolo 13,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo si applica, da un lato, ai territori in cui applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e alle condizioni previste da detto trattato e, dall'altro, al territorio della parte Africa centrale (Camerun).
- (2) A norma dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'accordo, un regime comune reciproco che disciplina le norme di origine sarà allegato all'accordo in forma di protocollo dal comitato APE. Tale regime comune sostituisce i regimi applicabili nei territori rispettivi delle parti tra il 1° gennaio 2008 e la data di entrata in vigore della presente decisione.
- (3) Le parti hanno concordato il protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa.
- (4) A norma dell'articolo 13, paragrafo 2, e dell'articolo 108 dell'accordo, il protocollo è allegato all'accordo e ne costituisce parte integrante,

DECIDE:

Articolo 1

Il protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa che figurante nell'allegato della presente decisione è adottato e allegato all'accordo.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della firma.

Fatto a ..., il ...

Per la parte Africa centrale (Camerun)

Per l'Unione europea

ALLEGATO

Protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari"
e ai metodi di cooperazione amministrativa

SOMMARIO

TITOLO I: Disposizioni generali

Articoli

1. Definizioni

TITOLO II: Definizione della nozione di "prodotti originari"

Articoli

2. Condizioni generali

3. Prodotti interamente ottenuti

4. Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

5. Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

6. Lavorazione o trasformazione di materiali importati nell'Unione europea in esenzione da dazi doganali

7. Cumulo dell'origine

8. Cumulo dei paesi o territori che beneficiano dell'accesso in esenzione da dazi e contingenti nell'ambito del sistema di preferenza tariffarie generalizzate (SPG) dell'Unione europea
9. Cumulo dei paesi o territori che beneficiano dell'accesso in esenzione da dazi e contingenti nell'ambito di accordi o intese preferenziali dell'Unione europea
10. Unità da prendere in considerazione
11. Accessori, pezzi di ricambio e utensili
12. Assortimenti
13. Elementi neutri
14. Contabilità separata

TITOLO III: Requisiti territoriali

Articoli

15. Principio di territorialità
16. Non alterazione
17. Esposizioni

TITOLO IV: Prova dell'origine

Articoli

18. Condizioni generali
19. Procedura di rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1
20. Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1
21. Rilascio di un duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1
22. Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine
23. Validità della prova dell'origine
24. Presentazione della prova dell'origine
25. Importazioni con spedizioni scaglionate
26. Esonero dalla prova dell'origine
27. Procedura d'informazione ai fini del cumulo
28. Documenti probatori
29. Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti probatori
30. Discordanze ed errori formali
31. Importi espressi in euro

TITOLO V: Cooperazione amministrativa

Articoli

- 32. Condizioni amministrative alle quali i prodotti possono beneficiare dell'accordo
- 33. Notifica relativa alle autorità doganali
- 34. Altri metodi di cooperazione amministrativa
- 35. Controllo della prova dell'origine
- 36. Controllo delle dichiarazioni del fornitore
- 37. Risoluzione delle controversie
- 38. Sanzioni
- 39. Zone franche
- 40. Deroghe

TITOLO VI: Ceuta e Melilla

Articoli

- 41. Condizioni speciali
- 42. Condizioni particolari

TITOLO VII: Disposizioni finali

Articoli

- 43. Revisione e applicazione delle norme di origine
- 44. Allegati
- 45. Attuazione del protocollo
- 46. Disposizioni transitorie per le merci in transito o in deposito

ALLEGATI

- ALLEGATO I: Note introduttive relative all'elenco di cui agli allegati II e II A
- ALLEGATO II: Elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario
- ALLEGATO II A: Deroghe all'elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario
- ALLEGATO III: Formulario del certificato di circolazione
- ALLEGATO IV: Dichiarazione di origine
- ALLEGATO V A: Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti aventi carattere originario preferenziale
- ALLEGATO V B: Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti non aventi carattere originario preferenziale
- ALLEGATO VI: Scheda d'informazione
- ALLEGATO VII: Formulario per la richiesta di deroga
- ALLEGATO VIII: Paesi e territori d'oltremare
- ALLEGATO IX: Prodotti di cui all'articolo 7, paragrafo 5
- DICHIARAZIONE COMUNE relativa al Principato di Andorra
- DICHIARAZIONE COMUNE relativa alla Repubblica di San Marino

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo si intende per:

- a) "fabbricazione": qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio o le operazioni specifiche;
- b) "materiale": qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., utilizzati nella fabbricazione del prodotto;
- c) "prodotto": il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato a essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
- d) "merci": sia i materiali sia i prodotti;
- e) "valore in dogana": il valore determinato conformemente all'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 (accordo dell'OMC sulla valutazione in dogana);
- f) "prezzo franco fabbrica": il prezzo pagato per il prodotto al fabbricante dell'Unione europea o della parte Africa centrale nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, compreso il valore di tutti i materiali utilizzati e previa detrazione di tutte le imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;

- g) "valore dei materiali": il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari utilizzati o, qualora tale valore non sia noto né possa essere stabilito, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nell'Unione europea o nella parte Africa centrale;
- h) "valore dei materiali originari": il valore di detti materiali definito in applicazione, mutatis mutandis, della lettera g);
- i) "valore aggiunto": la differenza tra il prezzo franco fabbrica dei prodotti e il valore in dogana dei materiali importati da paesi terzi nell'Unione europea, negli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico ("ACP") che applicano un accordo di partenariato economico (APE) almeno a titolo provvisorio o nei paesi e territori d'oltremare (PTOM); se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, si prende in considerazione il primo prezzo verificabile corrisposto per detti materiali nell'Unione europea o nella parte Africa centrale;
- j) "capitoli" e "voci": i capitoli e le voci (a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci ("Sistema armonizzato" o "SA");
- k) "classificato": il termine "classificato" si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;
- l) "spedizione": i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero trasportati sulla scorta di un titolo di trasporto unico che accompagni il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, sulla scorta di una fattura unica;

- m) "territori": i territori di cui all'articolo 100 dell'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra¹ ("accordo"), comprese le acque territoriali;
- n) "PTOM": i paesi e territori d'oltremare di cui all'allegato VIII;
- o) "Stato dell'Africa centrale": lo Stato dell'Africa centrale di cui all'articolo 95, paragrafo 1, dell'accordo;
- p) "parte Africa centrale": l'insieme degli Stati dell'Africa centrale di cui all'articolo 95, paragrafo 1, dell'accordo;
- q) "altri Stati ACP": i paesi ACP diversi dagli Stati dell'Africa centrale di cui all'articolo 95, paragrafo 1, dell'accordo che applicano un APE almeno a titolo provvisorio.

TITOLO II

Definizione della nozione di "prodotti originari"

Articolo 2

Condizioni generali

1. Ai fini del presente protocollo, i territori degli Stati dell'Africa centrale definiti all'articolo 1 del presente protocollo sono considerati come un unico territorio.

¹ GU UE L 57 del 28.2.2009, pag. 2.

2. Ai fini del presente protocollo, si considerano prodotti originari dell'Unione europea:
- a) i prodotti interamente ottenuti nell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3 del presente protocollo;
 - b) i prodotti ottenuti nell'Unione europea in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nell'Unione europea di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 del presente protocollo.
3. Ai fini del presente protocollo, si considerano prodotti originari della parte Africa centrale:
- a) i prodotti interamente ottenuti nella parte Africa centrale ai sensi dell'articolo 3 del presente protocollo;
 - b) i prodotti ottenuti nella parte Africa centrale in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella parte Africa centrale di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 del presente protocollo.

Articolo 3

Prodotti interamente ottenuti

1. Sono considerati "interamente ottenuti" nella parte Africa centrale o nell'Unione europea:
 - a) gli animali vivi, ivi nati e allevati;
 - b) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;
 - c) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
 - d) i prodotti provenienti da animali vivi, ivi allevati;
 - e)
 - i) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
 - ii) i prodotti dell'acquacoltura, compresa la maricoltura, ove gli animali siano allevati da uova, larve o avannotti;
 - f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali dell'Unione europea o della parte Africa centrale, con le loro navi;
 - g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi officina, esclusivamente con prodotti di cui alla lettera f);
 - h) gli articoli usati, a condizione che possano servire soltanto al recupero delle materie prime;
 - i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;

- j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché l'Unione europea o la parte Africa centrale abbia diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
- k) le merci ivi ottenute esclusivamente con prodotti di cui alle lettere da a) a j).

2. Le espressioni "le loro navi" e "le loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si riferiscono soltanto alle navi e alle navi officina:

- a) che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato dell'Africa centrale;
- b) che battono bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato dell'Africa centrale; e
- c) che soddisfano una delle seguenti condizioni:
 - i) appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini di Stati membri dell'Unione europea e/o della parte Africa centrale;
 - o
 - ii) appartengono a società:
 - la cui sede sociale e il cui luogo di attività principale sono situati in uno degli Stati dell'Africa centrale o in uno Stato membro dell'Unione europea, e

- che sono per almeno il 50 % di proprietà di uno o più Stati membri dell'Unione europea o di uno o più Stati dell'Africa centrale, o di enti pubblici o cittadini di uno o più di questi Stati.

Articolo 4

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1. Ai fini dell'articolo 2 del presente protocollo, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco di cui all'allegato II.
2. Nonostante quanto disposto dal paragrafo 1 del presente articolo, i prodotti elencati nell'allegato II A del presente protocollo possono essere considerati sufficientemente lavorati o trasformati ai fini dell'articolo 2 del presente protocollo quando sono soddisfatte le condizioni stabilite in detto allegato. Per un periodo di cinque (5) anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente protocollo, l'allegato II A si applica unicamente alle esportazioni della parte Africa centrale fatto salvo quanto disposto dall'articolo 43, paragrafo 2, del presente protocollo e ad eccezione dei prodotti di cui ai capitoli da 1 a 24, per i quali l'allegato II A resta di applicazione senza limiti di tempo.
3. Le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dall'accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari utilizzati nella loro fabbricazione e si applicano unicamente a detti materiali. Ne consegue che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni per esso indicate in uno degli elenchi è utilizzato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente utilizzati nella sua fabbricazione.

4. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'allegato II e nell'allegato II A, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un determinato prodotto, possono essere ugualmente utilizzati purché:
- a) il loro valore totale non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto per i prodotti dell'Unione europea e il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto per i prodotti della parte Africa centrale;
 - b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di nessuna delle percentuali indicate nell'elenco relativo al valore massimo dei materiali non originari.
5. Le disposizioni del paragrafo 3 non si applicano ai prodotti dei capitoli da 50 a 63 del Sistema armonizzato.
6. I paragrafi da 1 a 5 del presente articolo si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 5.

Articolo 5

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1. Si considerano insufficienti a conferire il carattere di prodotto originario, indipendentemente dal rispetto delle condizioni di cui all'articolo 4, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:
- a) le operazioni di conservazione volte ad assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;

- b) le semplici operazioni di rimozione della polvere, vaglio, cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli), lavaggio, pulitura, pittura, lucidatura, taglio;
- c) la rimozione di ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
- d)
 - i) il cambiamento di imballaggi e la scomposizione e composizione di confezioni;
 - ii) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, boccette, lattine, borse, casse o scatole, o di sistemazione su supporti di cartone o legno e ogni altra semplice operazione di imballaggio;
- e) l'apposizione di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;
- f) la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse; la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza;
- g) il semplice assemblaggio di parti allo scopo di formare un prodotto completo;
- h) il semplice smontaggio di prodotti in parti;
- i) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;
- j) la mondatura, la sbiancatura parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;

- k) le operazioni per colorare o aromatizzare lo zucchero o formare zollette di zucchero; la molitura parziale o totale dello zucchero cristallizzato;
 - l) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
 - m) l'affilatura, la semplice molitura o il semplice taglio;
 - n) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a m);
 - o) la macellazione degli animali.
2. Ai fini del paragrafo 1, le operazioni sono considerate semplici quando per la loro esecuzione non sono richieste né abilità speciali, né macchine, apparecchiature o attrezzature appositamente fabbricate o installate.
3. Nel determinare se la lavorazione o la trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1 si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nell'Unione europea o nella parte Africa centrale su quel prodotto.

Articolo 6

Lavorazione o trasformazione di materiali

importati nell'Unione europea in esenzione da dazi doganali

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, i materiali non originari che possono essere importati nell'Unione europea in esenzione da dazi doganali in applicazione delle tariffe convenzionali del trattamento della nazione più favorita², conformemente alla tariffa doganale comune³, sono considerati materiali originari della parte Africa centrale quando sono incorporati in un prodotto ottenuto in tale paese, a condizione che essi siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle indicate all'articolo 5, paragrafo 1.
2. Il paragrafo 1 non si applica ai materiali che, originari di un paese soggetto a dazi antidumping o compensativi, all'importazione nell'Unione europea sono soggetti a tali dazi antidumping o compensativi.
3. Ai fini del cumulo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la casella 7 dei certificati di circolazione delle merci EUR.1, rilasciati conformemente all'articolo 19 del presente protocollo, o le dichiarazioni di origine, redatte conformemente all'articolo 22 del presente protocollo, recano una delle menzioni seguenti:
 - "Application of Article 6 (1) of Protocol to the EU-Central Africa interim agreement";

² Tale esenzione si riferisce ai dazi doganali convenzionali menzionati nella colonna 3 della tabella dei dazi che costituisce la seconda parte dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU CE L 256 del 7.9.1987, pag. 1), e successivi atti di modifica e atti corrispondenti.

³ Si veda l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 e successivi atti di modifica e atti corrispondenti.

- "Application de l'article 6, paragraphe 1 du protocole de l'accord d'étape UE-Afrique Centrale".

4. L'Unione europea notifica annualmente al comitato APE l'elenco dei materiali cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1. Una volta effettuata la notifica, l'elenco è pubblicato dalla Commissione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie C) e dagli Stati dell'Africa centrale secondo le proprie procedure.

Articolo 7

Cumulo dell'origine

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, i materiali originari di una delle parti, di altri Stati ACP che applicano un APE almeno a titolo provvisorio o dei PTOM sono considerati originari dell'altra parte quando sono incorporati in un prodotto ivi ottenuto, a condizione che le lavorazioni o le trasformazioni ivi effettuate vadano al di là di quelle contemplate dall'articolo 5, paragrafo 1.

Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate nella parte interessata non vanno al di là di quelle contemplate dall'articolo 5, paragrafo 1, il prodotto ottenuto è considerato originario di tale parte soltanto se il valore ivi aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di qualsiasi altro paese o territorio. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del paese o del territorio che ha conferito il maggior valore in materiali originari utilizzati nella fabbricazione del prodotto finale.

L'origine dei materiali originari di altri Stati ACP e dei PTOM è determinata conformemente alle regole di origine applicabili nel quadro degli accordi o delle intese preferenziali tra l'Unione europea e tali paesi e territori e conformemente alle disposizioni dell'articolo 27.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, le lavorazioni e le trasformazioni effettuate in una delle parti, in altri Stati ACP o nei PTOM si considerano effettuate nel territorio dell'altra parte nella misura in cui i materiali siano oggetto di ulteriori lavorazioni o trasformazioni che vadano al di là delle operazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate in una delle parti non vanno al di là di quelle contemplate dall'articolo 5, paragrafo 1, il prodotto ottenuto è considerato originario di tale parte soltanto se il valore ivi aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati in uno qualsiasi dei suddetti paesi o territori. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del paese o del territorio che ha conferito il maggior valore in materiali utilizzati nella fabbricazione del prodotto finale.

L'origine del prodotto finito è determinata conformemente alle regole di origine del presente protocollo e alle disposizioni dell'articolo 27.

3. Ai fini del cumulo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la casella 7 dei certificati di circolazione delle merci EUR.1, rilasciati conformemente all'articolo 19 del presente protocollo, o le dichiarazioni di origine, redatte conformemente all'articolo 22 del presente protocollo, recano una delle menzioni seguenti:

- "Application of Article 7(1) of Protocol to the EU-CA iEPA";
- "Application de l'article 7, paragraphe 1, du protocole de l'APeE UE-AC".

4. Il cumulo di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere applicato per gli altri Stati ACP e per i PTOM soltanto se:

- a) la parte ricevente e tutti i paesi o territori coinvolti nell'acquisizione del carattere originario hanno concluso un accordo o un'intesa di cooperazione amministrativa che garantisce la corretta applicazione del presente articolo e che include un riferimento all'uso di adeguate prove dell'origine;
- b) la parte Africa centrale e l'Unione europea⁴ si forniscono reciprocamente, tramite la Commissione europea e il Ministero responsabile dell'accordo, informazioni dettagliate sugli accordi di cooperazione amministrativa con gli altri paesi o territori di cui al presente articolo.

La Commissione europea pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie C) e gli Stati dell'Africa centrale pubblicano, secondo le proprie procedure, la data a partire dalla quale il cumulo di cui al presente articolo può applicarsi ai paesi e ai territori citati nel presente articolo che soddisfano le condizioni necessarie.

5. Il cumulo di cui al presente articolo può applicarsi ai prodotti dell'elenco contenuto nell'allegato IX solo se i materiali utilizzati nella fabbricazione di questi prodotti sono originari o se la lavorazione o la trasformazione avviene in un altro Stato ACP che applica un APE almeno a titolo provvisorio.

⁴ Gli impegni in materia di cooperazione amministrativa tra l'Unione europea e gli altri Stati ACP aderenti all'APE sono forniti nell'ambito dei rispettivi protocolli sulle norme di origine e sulla cooperazione amministrativa.

6. Il cumulo previsto dal presente articolo non si applica ai materiali:
- a) di cui alle voci 1604 e 1605 del Sistema armonizzato originari degli Stati del Pacifico firmatari di un APE a norma del protocollo II, articolo 6, paragrafo 6, dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra⁵;
 - b) di cui alle voci 1604 e 1605 del Sistema armonizzato originari degli Stati del Pacifico firmatari di un APE a norma di qualsivoglia futura disposizione di un accordo di partenariato economico globale concluso tra l'Unione europea e gli Stati ACP del Pacifico;
 - c) originari della Repubblica del Sud Africa che non possono essere importati direttamente nell'Unione europea in esenzione da dazi e contingenti.
7. L'Unione europea notifica annualmente al comitato APE l'elenco dei materiali oggetto delle disposizioni richiamate al paragrafo 6, lettera c). Una volta effettuata la notifica, l'elenco è pubblicato dalla Commissione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie C) e dagli Stati dell'Africa centrale secondo le proprie procedure.

⁵ GU UE L 272 del 16.10.2009, pag. 2.

Articolo 8

*Cumulo con i paesi o territori che beneficiano dell'accesso
in esenzione da dazi e contingenti nell'ambito del sistema
di preferenza tariffarie generalizzate dell'Unione europea*

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, i materiali originari di paesi e territori:
 - a) che beneficiano del "regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati" previsto dal sistema di preferenze tariffarie generalizzate⁶ dell'Unione europea;
 - b) che beneficiano di un accesso al mercato dell'Unione europea in esenzione da dazi e contingenti in forza delle disposizioni generali del sistema di preferenze tariffarie generalizzate⁷,

si considerano materiali originari della parte Africa centrale quando sono incorporati in un prodotto ottenuto in tale parte. Non è necessario che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che abbiano subito lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle indicate all'articolo 5, paragrafo 1. Un prodotto in cui siano incorporati tali materiali, ma che includa anche materiali non originari, deve aver subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti, conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, per essere considerato originario della parte Africa centrale.

⁶ Conformemente agli articoli 17 e 18 del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate, e successivi atti di modifica e atti corrispondenti.

⁷ Conformemente all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate, e successivi atti di modifica e atti corrispondenti. I materiali che beneficiano del trattamento di esenzione dai dazi in virtù del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo di cui agli articoli da 9 a 16 di detto regolamento, ma non nel quadro del regime generale di cui all'articolo 6 del medesimo, non rientrano nella presente disposizione.

2. L'origine dei materiali dei paesi o territori di cui al presente articolo è determinata conformemente alle regole di origine applicabili nel quadro del sistema di preferenze generalizzate dell'Unione europea e conformemente alle disposizioni dell'articolo 27.
3. Il cumulo previsto al presente articolo non si applica ai materiali:
 - a) che, originari di un paese soggetto a dazi antidumping o compensativi, all'importazione nell'Unione europea sono soggetti a tali dazi antidumping o compensativi;
 - b) compresi nelle sottovoci tariffarie 3302 10 e 3501 10 del Sistema armonizzato;
 - c) compresi nei prodotti a base di tonno classificati nel capitolo 3 del Sistema armonizzato ai quali si applica il sistema di preferenze generalizzate dell'Unione europea;
 - d) per i quali le preferenze tariffarie sono soppresse (graduazione) o sospese (clausola di salvaguardia) nell'ambito del sistema di preferenze generalizzate dell'Unione europea.
4. L'Unione europea notifica annualmente al comitato APE l'elenco dei materiali e dei paesi cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1. Una volta effettuata la notifica, l'elenco è pubblicato dalla Commissione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie C) e dagli Stati dell'Africa centrale che aderiscono al presente accordo secondo le proprie procedure. La parte Africa centrale notifica annualmente al comitato APE i materiali ai quali è stato applicato il cumulo di cui ai paragrafi 1 e 2.

5. Ai fini del cumulo di cui al presente articolo, la casella 7 dei certificati di circolazione delle merci EUR.1, rilasciati conformemente all'articolo 19 del presente protocollo, o le dichiarazioni di origine, redatte conformemente all'articolo 22 del presente protocollo, recano una delle menzioni seguenti:
- "Application of Article 8 of Protocol to the EU-Central Africa interim agreement";
 - "Application de l'article 8 du protocole de l'accord d'étape UE-Afrique Centrale".
6. Il cumulo di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere applicato soltanto a condizione che:
- a) tutti i paesi coinvolti nell'acquisizione del carattere originario abbiano concluso tra di loro un accordo o un'intesa di cooperazione amministrativa che garantisce la corretta attuazione del presente articolo e include un riferimento all'uso di adeguate prove dell'origine;
 - b) lo Stato o gli Stati dell'Africa centrale forniscano all'Unione europea, tramite la Commissione europea, informazioni dettagliate sugli accordi di cooperazione amministrativa con gli altri paesi o territori di cui al presente articolo.
- La Commissione europea pubblica *nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie C) la data a decorrere dalla quale il cumulo previsto dal presente articolo può applicarsi ai paesi o ai territori citati nel presente articolo che soddisfano le condizioni necessarie.

Articolo 9

*Cumulo con i paesi o territori che beneficiano dell'accesso
in esenzione da dazi e contingenti nell'ambito di accordi
o intese preferenziali dell'Unione europea*

1. Previa notifica di uno Stato dell'Africa centrale, fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 e nel rispetto delle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 6 del presente articolo, i materiali originari di paesi o territori che beneficiano di accordi o intese che prevedono l'accesso al mercato dell'Unione europea in esenzione da dazi e contingenti si considerano materiali originari dello Stato dell'Africa centrale. La notifica è trasmessa dallo Stato dell'Africa centrale all'Unione europea tramite la Commissione europea. Il cumulo si applica fintantoché sono soddisfatte le condizioni per la sua concessione. Non è necessario che i materiali interessati siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che abbiano subito lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle indicate all'articolo 5, paragrafo 1.
2. L'origine dei materiali degli altri paesi o territori interessati è determinata conformemente alle regole di origine applicabili nel quadro degli accordi o delle intese preferenziali tra l'Unione europea e tali paesi e territori e conformemente alle disposizioni dell'articolo 27.
3. Il cumulo previsto al paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai materiali:
 - a) compresi nei capitoli da 1 a 24 del Sistema armonizzato o che figurano nell'elenco di prodotti contenuto nell'allegato 1, paragrafo 1, punto ii), dell'accordo sull'agricoltura incluso nell'accordo GATT/OMC del 1994;

- b) che, originari di un paese soggetto a dazi antidumping o compensativi, all'importazione nell'Unione europea sono soggetti a tali dazi antidumping o compensativi;
- c) che, sulla base di un accordo di libero scambio tra l'Unione europea e un paese terzo, sono soggetti a misure commerciali e a misure di salvaguardia o a qualsiasi altra misura che neghi l'accesso di tali prodotti al mercato dell'Unione europea in esenzione da dazi e contingenti.

- 4. L'Unione europea notifica annualmente al comitato APE l'elenco dei materiali e dei paesi cui si applicano le disposizioni del presente articolo. Una volta effettuata la notifica, l'elenco è pubblicato dalla Commissione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie C) e dagli Stati dell'Africa centrale secondo le proprie procedure. La parte Africa centrale notifica annualmente al comitato APE i materiali ai quali è stato applicato il cumulo di cui al presente articolo.
- 5. Ai fini del cumulo di cui al presente articolo, la casella 7 dei certificati di circolazione delle merci EUR.1, rilasciati conformemente all'articolo 19 del presente protocollo, o le dichiarazioni di origine, redatte conformemente all'articolo 22 del presente protocollo, recano una delle menzioni seguenti:
 - "Application of Article 9 of Protocol to the EU-Central Africa interim agreement";
 - "Application de l'article 9 du protocole de l'accord d'étape UE-Afrique Centrale".

6. Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto a condizione che:
- a) tutti i paesi coinvolti nell'acquisizione del carattere originario abbiano concluso tra di loro un accordo o un'intesa di cooperazione amministrativa che garantisce la corretta attuazione del presente articolo e include un riferimento all'uso di adeguate prove dell'origine;
 - b) lo Stato o gli Stati dell'Africa centrale forniscano all'Unione europea, tramite la Commissione europea, informazioni dettagliate sugli accordi di cooperazione amministrativa con gli altri paesi o territori di cui al presente articolo.
- La Commissione europea pubblica *nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie C) la data a decorrere dalla quale il cumulo previsto dal presente articolo può applicarsi ai paesi o ai territori citati nel presente articolo che soddisfano le condizioni necessarie.

Articolo 10

Unità da prendere in considerazione

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del Sistema armonizzato.

Ne consegue che:

- a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il Sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;

b) quando una spedizione consiste di un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del Sistema armonizzato, le disposizioni del presente protocollo si applicano ad ogni prodotto considerato singolarmente.

2. Qualora, in applicazione della norma generale 5 del Sistema armonizzato, risulti che l'imballaggio forma un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione per la determinazione dell'origine.

Articolo 11

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, come parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel prezzo di questi ultimi o che non sono fatturati separatamente, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 12

Assortimenti

Gli assortimenti, definiti nella regola generale 3 del Sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 13
Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

- a) energia e combustibile;
- b) impianti e attrezzature;
- c) macchine e utensili;
- d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

Articolo 14
Contabilità separata

1. Se la detenzione di scorte separate di materiali fungibili originari e non originari comporta costi o difficoltà pratiche notevoli, su richiesta scritta degli interessati le autorità doganali possono autorizzare, per la gestione di tali scorte, l'uso della cosiddetta "contabilità separata" (di seguito "metodo").
2. Il metodo si applica anche allo zucchero greggio senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti e destinato ad essere raffinato, originario e non originario, compreso nelle sottovoci 1701 12, 1701 13, 1701 14 del Sistema armonizzato, fisicamente combinato o mescolato in uno Stato dell'Africa centrale o nell'Unione europea prima di essere esportato rispettivamente nell'Unione europea e in Stati dell'Africa centrale.

3. Il metodo garantisce che, in qualsiasi momento, il numero di prodotti ottenuti suscettibili di essere considerati originari di Stati dell'Africa centrale o dell'Unione europea sia identico a quello che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una separazione fisica delle scorte.
4. Le autorità doganali possono subordinare la concessione dell'autorizzazione di cui ai paragrafi 1 e 2 alle condizioni che giudicano appropriate.
5. Il metodo è applicato e la sua applicazione è registrata conformemente ai principi contabili generali in vigore nel paese in cui il prodotto è stato fabbricato.
6. Il beneficiario di questo metodo può emettere prove dell'origine o farne richiesta, a seconda dei casi, per i quantitativi di prodotti che possono essere considerati originari. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario è tenuto a fornire una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.
7. Le autorità doganali controllano il modo in cui l'autorizzazione viene utilizzata e possono revocarla nella misura in cui il beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o non rispetti qualunque altra condizione fissata nel presente protocollo.
8. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, per "materiali fungibili" o "prodotti fungibili" si intendono materiali o prodotti dello stesso tipo e della stessa qualità commerciale, che presentano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche e non possono essere distinti tra loro per determinarne l'origine.

TITOLO III

Requisiti territoriali

Articolo 15

Principio di territorialità

1. Fatti salvi gli articoli 6, 7, 8 e 9, le condizioni relative all'acquisizione del carattere originario devono essere soddisfatte senza interruzione nella parte Africa centrale o nell'Unione europea.
2. Fatti salvi gli articoli 6, 7, 8 e 9, le merci originarie esportate dalla parte Africa centrale o dall'Unione europea verso un altro paese e successivamente reimportate nella parte Africa centrale o nell'Unione europea sono considerate non originarie, a meno che non si forniscano alle autorità doganali prove soddisfacenti del fatto che le merci reimportate:
 - a) sono le stesse merci che erano state esportate; e
 - b) non sono state sottoposte ad alcuna operazione al di là di quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

3. L'acquisizione del carattere di prodotto originario alle condizioni enunciate nel titolo II non è condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori dell'Unione europea o della parte Africa centrale sui prodotti esportati dall'Unione europea o dalla parte Africa centrale e successivamente reimportati, purché:
- a) i suddetti prodotti siano interamente ottenuti nell'Unione europea o nella parte Africa centrale o siano stati sottoposti a lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle contemplate dall'articolo prima della loro esportazione, e
 - b) alle autorità doganali siano fornite prove soddisfacenti del fatto che:
 - i) le lavorazioni o le trasformazioni effettuate al di fuori dell'Unione europea o della parte Africa centrale siano state realizzate in regime di perfezionamento passivo o nell'ambito di un sistema analogo;
 - ii) le merci reimportate derivino dalla lavorazione o dalla trasformazione dei prodotti esportati, e
 - iii) tutti i costi sostenuti al di fuori della parte Africa centrale o dell'Unione europea, compreso il valore dei materiali ivi aggiunti, non superi il 10 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale è richiesto il riconoscimento del carattere originario.

4. Per le merci che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3, tutti i costi sostenuti al di fuori della parte Africa centrale o dell'Unione europea, compreso il valore dei materiali ivi aggiunti, sono assimilati a materiale non originario. Il carattere originario delle merci è quindi determinato applicando le regole di cui all'allegato II, cumulando il valore totale dei materiali non originari utilizzati sia all'interno che all'esterno dell'Unione europea o della parte Africa centrale.
5. I paragrafi 3 e 4 del presente articolo non si applicano ai prodotti che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale di cui all'articolo 4, paragrafo 4.
6. I paragrafi 3 e 4 del presente articolo non si applicano ai prodotti di cui ai capitoli da 50 a 63 del Sistema armonizzato.

Articolo 16

Non alterazione

1. I prodotti dichiarati per l'immissione in libera pratica in una parte devono essere gli stessi prodotti esportati dall'altra parte di cui sono considerati originari. Essi non devono aver subito alcun tipo di modificazione o trasformazione, né operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buono stato o dall'aggiunta o apposizione di marchi, etichette, timbri o qualsiasi altra documentazione atta a garantire la conformità con i requisiti nazionali della parte importatrice prima di essere dichiarati ai fini dell'immissione in libera pratica.

2. Il magazzinaggio dei prodotti o delle spedizioni è ammesso solo se questi restano sotto la sorveglianza delle autorità doganali del paese o dei paesi di transito.
3. Fatto salvo il titolo V, il frazionamento delle spedizioni è ammesso quando è effettuato dall'esportatore o sotto la sua responsabilità e i prodotti restano sotto la sorveglianza delle autorità doganali del paese o dei paesi di transito.
4. Si presume che le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 siano rispettate, a meno che le autorità doganali abbiano motivo di credere il contrario; in tal caso le autorità doganali possono chiedere al dichiarante di fornire le prove del rispetto di tali disposizioni, che possono essere presentate in qualsiasi forma, compresi documenti contrattuali di trasporto quali polizze di carico o prove fattuali basate sulla marcatura o sulla numerazione dei colli o qualsiasi elemento di prova correlato ai beni stessi.

Articolo 17

Esposizioni

1. I prodotti originari spediti ai fini di un'esposizione in un paese o territorio diverso da quelli di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 con i quali si applica il cumulo e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nell'Unione europea o nella parte Africa centrale beneficino, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purché si forniscano alle autorità doganali prove soddisfacenti del fatto che:
 - a) un esportatore ha inviato detti prodotti dalla parte Africa centrale o dall'Unione europea nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;

- b) detto esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a un destinatario nella parte Africa centrale o nell'Unione europea;
 - c) i prodotti sono stati spediti nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;
 - d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.
2. Alle autorità doganali del paese d'importazione è presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo IV, con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza possono essere richieste ulteriori prove documentali delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.
3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

TITOLO IV

Prova dell'origine

Articolo 18

Condizioni generali

1. I prodotti originari dell'Unione europea beneficiano, all'importazione nella parte Africa centrale, delle disposizioni dell'accordo su presentazione di una dichiarazione di origine, compilata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione. Il testo della dichiarazione di origine figura nell'allegato IV.
2. I prodotti originari della parte Africa centrale beneficiano, all'importazione nell'Unione europea, delle disposizioni dell'accordo su presentazione:
 - a) di un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III;
 - b) oppure di una dichiarazione di origine, compilata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione.

Il testo della dichiarazione di origine figura nell'allegato IV.

3. La parte Africa centrale notifica al comitato APE la data alla quale, se del caso, sarà applicabile unicamente il paragrafo 2, lettera b).

A tale scopo l'Unione europea si impegna a sostenere la parte Africa centrale nell'attuazione degli strumenti e delle procedure semplificati e operativi attinenti.

4. In deroga alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, nei casi di cui all'articolo 26 i prodotti originari a norma del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell'accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui si parla nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo gli esportatori si adoperano per utilizzare una lingua comune sia alla parte Africa centrale sia all'Unione europea.

Articolo 19

Procedura di rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1

1. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali o dagli organismi autorizzati del paese di esportazione su richiesta scritta dell'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, del suo rappresentante autorizzato.
2. A tale scopo l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il modulo del certificato di circolazione delle merci EUR.1 e il modulo di domanda, i cui modelli figurano nell'allegato III. Detti moduli sono compilati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. I moduli, se compilati a mano, devono essere scritti a penna e in stampatello. La descrizione dei prodotti è redatta nell'apposita casella senza spazi bianchi tra le righe. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si traccia una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si barra la parte vuota.

3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali o degli organismi autorizzati del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione delle merci EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e il rispetto delle altre condizioni previste dal presente protocollo.
4. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali o dagli organismi autorizzati di uno Stato dell'Africa centrale se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della parte Africa centrale o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 e soddisfano le altre condizioni previste dal presente protocollo.
5. Le autorità doganali o gli organismi autorizzati che rilasciano i certificati EUR.1 prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e il rispetto delle altre condizioni previste dal presente protocollo. A tal fine esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi verifica della contabilità dell'esportatore nonché a tutti gli altri controlli che ritengano opportuni. Le autorità doganali o gli organismi autorizzati che rilasciano il certificato EUR.1 devono inoltre accertarsi che i moduli di cui al paragrafo 2 del presente articolo siano debitamente compilati, verificando in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.
6. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 è indicata nella casella 11 del certificato.

7. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.
8. Gli organismi di cui al presente articolo sono quelli autorizzati in conformità della normativa interna di uno Stato dell'Africa centrale e rilasciano i certificati di circolazione delle merci EUR.1 sotto il controllo delle autorità doganali.

Articolo 20

Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1

1. Nonostante l'articolo 19, paragrafo 7, il certificato di circolazione delle merci EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:
 - a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; o
 - b) viene fornita alle autorità doganali una prova soddisfacente del fatto che un certificato di circolazione delle merci EUR.1 è stato rilasciato, ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore indica nella domanda il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione delle merci EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.
3. Le autorità doganali o gli organismi autorizzati possono rilasciare a posteriori un certificato di circolazione delle merci EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

4. I certificati di circolazione delle merci EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare la seguente dicitura:

"ISSUED RETROSPECTIVELY"

"DÉLIVRÉ A POSTERIORI".
5. La dicitura di cui al paragrafo 4 è inserita nella casella "Osservazioni" del certificato di circolazione delle merci EUR.1.

Articolo 21

Rilascio di un duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1

1. In caso di furto, smarrimento o distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali o agli organismi autorizzati che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.
2. Il duplicato così rilasciato reca la seguente dicitura:

"DUPLICATE"

"DUPLICATA".
3. La dicitura di cui al paragrafo 2 è inserita nella casella "Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1.
4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

Articolo 22

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine

1. La dichiarazione di origine può essere compilata:
 - a) nei casi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, da un esportatore registrato conformemente alla legislazione pertinente dell'Unione europea;
 - b) nei casi di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera b), da un esportatore registrato conformemente alla legislazione pertinente della parte Africa centrale;
 - c) da qualsiasi esportatore per ogni spedizione costituita da uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi 6000 EUR.
2. La dichiarazione di origine può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della parte Africa centrale, dell'Unione europea o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 e soddisfano le altre condizioni previste dal presente protocollo.
3. L'esportatore che compila una dichiarazione di origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e il rispetto delle altre condizioni previste dal presente protocollo.
4. L'esportatore compila la dichiarazione di origine dattiloscivendo o stampando sulla fattura, sulla bolla di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato IV, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato, conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese di esportazione. Le dichiarazioni manoscritte devono essere compilate a penna e in stampatello.

5. Le dichiarazioni di origine recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Tuttavia un esportatore ai sensi del paragrafo 1, lettere a) e b), non è tenuto a firmare tali dichiarazioni purché consegna alle autorità doganali del paese di esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione di origine che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.
6. La dichiarazione di origine può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché la dichiarazione di origine sia presentata nel paese di importazione entro due (2) anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

Articolo 23

Validità della prova dell'origine

1. La prova dell'origine ha una validità di dieci (10) mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e deve essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese di importazione.
2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese di importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.
3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese di importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza del termine.

Articolo 24

Presentazione della prova dell'origine

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del paese di importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono chiedere che la prova dell'origine sia tradotta. Possono inoltre chiedere che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore attestante che i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione dell'accordo.

Articolo 25

Importazioni con spedizioni scaglionate

Per i prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del Sistema armonizzato e rientranti nelle sezioni XVI e XVII o nelle voci 7308 e 9406 del Sistema armonizzato, i quali siano importati con spedizioni scaglionate su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese di importazione, può essere presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione del primo scaglione.

Articolo 26

Esonero dalla prova dell'origine

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata nella dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.
2. Le importazioni sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale se presentano un carattere occasionale, riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari e se risulta in modo evidente dalla loro natura e quantità che non sussiste alcun fine commerciale.
3. Inoltre il valore complessivo dei prodotti non supera 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, o 1200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 27

Procedura d'informazione ai fini del cumulo

1. Qualora si applichi l'articolo 7, paragrafo 1, la prova del carattere originario, a norma del presente protocollo, dei materiali provenienti dalla parte Africa centrale, dall'Unione europea, da un altro Stato ACP che applica un APE almeno a titolo provvisorio o da un PTOM consiste in un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o in una dichiarazione del fornitore, il cui modello figura nell'allegato V A del presente protocollo, fornita dall'esportatore della parte Africa centrale o dell'Unione europea da cui i materiali provengono.
2. Qualora si applichi l'articolo 7, paragrafo 2, la prova della lavorazione o della trasformazione effettuata nella parte Africa centrale, nell'Unione europea, in un altro Stato ACP che applica un APE almeno a titolo provvisorio o in un PTOM consiste in una dichiarazione del fornitore, il cui modello figura nell'allegato V B del presente protocollo, fornita dall'esportatore della parte Africa centrale o dell'Unione europea da cui i materiali provengono.
3. Qualora si applichi l'articolo 8, paragrafo 1, i documenti giustificativi da presentare per dimostrare l'origine sono determinati conformemente alle regole applicabili ai paesi beneficiari dell'SPG⁸.
4. Qualora si applichi l'articolo 9, paragrafo 1, i documenti giustificativi da presentare per dimostrare l'origine sono determinati conformemente alle regole stabilite nelle intese o negli accordi pertinenti.

⁸ Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU UE L 343 del 29.12.2015, pag. 558), e successivi atti di modifica e atti corrispondenti.

5. Per ciascuna spedizione di merci il fornitore redige una dichiarazione distinta sulla fattura commerciale relativa a tale spedizione o su un suo allegato oppure sulla bolla di consegna o su qualsiasi altro documento commerciale relativo alla spedizione in cui figurì una descrizione dei materiali in questione sufficientemente particolareggiata da consentirne l'identificazione.
6. La dichiarazione del fornitore può essere redatta su un modulo prestampato.
7. Le dichiarazioni del fornitore recano la firma manoscritta originale del fornitore. Tuttavia, se la fattura e la dichiarazione del fornitore sono compilate in formato elettronico, non occorre che la firma sulla dichiarazione del fornitore sia manoscritta, purché il responsabile della ditta fornitrice sia identificato in modo considerato soddisfacente dalle autorità doganali dello Stato in cui la dichiarazione del fornitore è compilata. Dette autorità doganali possono stabilire condizioni per l'applicazione del presente paragrafo.
8. Le dichiarazioni del fornitore sono presentate alle autorità doganali del paese di esportazione cui viene chiesto il rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1.
9. Il fornitore che compila una dichiarazione deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese in cui viene compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l'esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione.
10. Restano valide per un periodo transitorio di 12 (dodici) mesi le dichiarazioni del fornitore e le schede d'informazione rilasciate nell'ambito delle norme di origine di cui all'articolo 13, paragrafo 1, dell'accordo anteriormente alla data di entrata in vigore del presente protocollo.

Articolo 28
Documenti probatori

I documenti di cui all'articolo 19, paragrafo 3, e all'articolo 22, paragrafo 3, utilizzati per dimostrare che i prodotti oggetto di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o di una dichiarazione di origine possono essere considerati prodotti originari della parte Africa centrale, dell'Unione europea o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 e soddisfano le altre condizioni stabilite dal presente protocollo, possono consistere, tra l'altro, in:

- a) una prova diretta delle operazioni effettuate dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;
- b) documenti, comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella parte Africa centrale, nell'Unione europea o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9, dove tali documenti sono utilizzati in conformità al diritto interno;
- c) documenti, comprovanti la lavorazione o trasformazione dei materiali nella parte Africa centrale, nell'Unione europea o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente protocollo, rilasciati o compilati nella Costa d'Avorio, nell'Unione europea o in uno degli altri paesi o territori di cui ai suddetti articoli 6, 7, 8 e 9, dove tali documenti sono utilizzati in conformità al diritto interno;

- d) certificati di circolazione delle merci EUR.1 o dichiarazioni di origine, comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in uno Stato dell'Africa centrale, nell'Unione europea o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 conformemente al presente protocollo.

Articolo 29

Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti probatori

1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 conserva per almeno tre (3) anni i documenti di cui all'articolo 19, paragrafo 3.
2. L'esportatore che compila una dichiarazione di origine conserva per almeno tre (3) anni una copia di tale dichiarazione di origine e i documenti di cui all'articolo 22, paragrafo 3.
3. Il fornitore che compila una dichiarazione di origine conserva per almeno tre (3) anni una copia di tale dichiarazione, della fattura, della bolla di consegna o di qualsiasi altro documento commerciale cui è acclusa la dichiarazione, nonché dei documenti di cui all'articolo 27, paragrafo 9.
4. Le autorità doganali del paese di esportazione che rilasciano un certificato di circolazione delle merci EUR.1 conservano per almeno tre (3) anni il modulo di domanda di cui all'articolo 19, paragrafo 2.
5. Le autorità doganali del paese di importazione conservano per almeno tre (3) anni i certificati di circolazione delle merci EUR.1 e le dichiarazioni di origine ad esse presentati.

Articolo 30

Discordanze ed errori formali

1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute dei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.
2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

Articolo 31

Importi espressi in euro

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettere b) e c), e dell'articolo 26, paragrafo 3, nei casi in cui i prodotti vengono fatturati in una valuta diversa dall'euro, gli importi espressi nelle valute nazionali degli Stati dell'Africa centrale, degli Stati membri dell'Unione europea o degli altri paesi o territori di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati ogni anno da ciascuno dei paesi interessati.

2. Una spedizione rientra nelle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), o dell'articolo 26, paragrafo 3, in base alla valuta utilizzata nella fattura, secondo l'importo fissato dal paese interessato.
3. Gli importi da utilizzare in una determinata valuta nazionale sono il controvalore in tale valuta degli importi espressi in euro alla data del primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Tali importi sono comunicati alla Commissione europea entro il 15 ottobre e si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. La Commissione europea notifica gli importi in questione a tutti i paesi interessati.
4. Un paese può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella valuta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5 % dal risultato della conversione. Un paese può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduce in un aumento inferiore al 15 % del controvalore nella valuta nazionale. Il controvalore nella valuta nazionale può essere lasciato invariato se la conversione dovesse dar luogo a una diminuzione del controvalore stesso.
5. Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal comitato su richiesta dell'Unione europea o della parte Africa centrale. Nel procedere a detta revisione il comitato APE tiene conto dell'opportunità di mantenere in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

TITOLO V

Cooperazione amministrativa

Articolo 32

Condizioni amministrative alle quali i prodotti possono beneficiare dell'accordo

I prodotti originari, ai sensi del presente protocollo, della parte Africa centrale o dell'Unione europea beneficiano, al momento della dichiarazione doganale d'importazione, delle preferenze previste dall'accordo solo a condizione che siano stati esportati a decorrere dalla data in cui il paese di esportazione si è conformato alle disposizioni di cui agli articoli 32, 34 e 45 del presente protocollo.

Le parti contraenti procedono alla notifica delle informazioni di cui all'articolo 33 del presente protocollo.

Articolo 33

Notifica relativa alle autorità doganali

1. Gli Stati dell'Africa centrale e gli Stati membri dell'Unione europea si comunicano reciprocamente, tramite la Commissione europea e il Ministero responsabile dell'accordo, l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il rilascio e il controllo dei certificati di circolazione delle merci EUR.1, delle dichiarazioni di origine e delle dichiarazioni del fornitore nonché il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati negli uffici doganali per il rilascio di detti certificati.

I certificati di circolazione delle merci EUR.1 e le dichiarazioni di origine o le dichiarazioni del fornitore sono accettati ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale a partire dalla data in cui le informazioni pervengono alla Commissione europea e al Ministero responsabile dell'accordo.

2. Gli Stati dell'Africa centrale e gli Stati membri dell'Unione europea si comunicano reciprocamente e immediatamente ogni eventuale modifica delle informazioni di cui al paragrafo 1.
3. Le autorità di cui al paragrafo 1 operano sotto l'autorità del governo del paese interessato. Le autorità incaricate dei controlli e delle verifiche fanno parte delle autorità governative del paese interessato.

Articolo 34

Altri metodi di cooperazione amministrativa

1. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, l'Unione europea, la parte Africa centrale e gli altri paesi di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 assicurano, tramite le amministrazioni doganali competenti, il controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione delle merci EUR.1, delle dichiarazioni di origine o delle dichiarazioni del fornitore nonché della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti. Inoltre gli Stati dell'Africa centrale e gli Stati membri dell'Unione europea:
 - a) si prestano reciprocamente la necessaria cooperazione amministrativa in caso di una richiesta di monitoraggio della corretta amministrazione e di controllo del protocollo nel paese interessato, anche per quanto riguarda le visite in loco;

- b) verificano, conformemente all'articolo 35, il carattere originario dei prodotti e il rispetto delle altre condizioni previste dal presente protocollo.
2. Le autorità consultate forniscono ogni informazione utile sulle condizioni nelle quali il prodotto è stato realizzato, indicando in particolare le condizioni in cui le regole di origine sono state rispettate nella parte Africa centrale, nell'Unione europea e negli altri paesi di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9.

Articolo 35

Controllo della prova dell'origine

1. Il controllo a posteriori della prova dell'origine è effettuato sulla base di un'analisi dei rischi a campione oppure ogniqualvolta le autorità doganali del paese di importazione abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o del rispetto delle altre condizioni previste dal presente protocollo.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali del paese di importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione delle merci EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione di origine o una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano la domanda di controllo. A corredo della domanda di controllo a posteriori sono inviati tutti i documenti e le informazioni ricevute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni contenute nella prova dell'origine.

3. Il controllo della prova dell'origine è effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi verifica della contabilità dell'esportatore nonché a tutti gli altri controlli che ritengano opportuni.
4. Qualora le autorità doganali del paese di importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo della prova dell'origine, esse offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
5. I risultati del controllo della prova dell'origine sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Essi indicano chiaramente se i documenti sono autentici e se i prodotti in questione possono essere considerati originari della parte Africa centrale, dell'Unione europea o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
6. Qualora, in caso di ragionevoli dubbi, non pervenga alcuna risposta entro dieci (10) mesi dalla data della domanda di controllo della prova dell'origine o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo della prova dell'origine si astengono, salvo circostanze eccezionali, dal concedere il beneficio del trattamento preferenziale.
7. Per le inchieste comuni relative alle prove dell'origine dell'accordo le parti fanno riferimento all'articolo 7 del protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale.

Articolo 36

Controllo delle dichiarazioni del fornitore

1. Il controllo delle dichiarazioni del fornitore è effettuato sulla base di un'analisi dei rischi a campione oppure ogniqualvolta le autorità doganali del paese in cui tali dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o della compilazione di una dichiarazione di origine abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità del documento o della correttezza delle informazioni in esso riportate.
2. Le autorità doganali alle quali è presentata una dichiarazione del fornitore possono chiedere alle autorità doganali dello Stato in cui la dichiarazione è stata redatta di rilasciare una scheda d'informazione il cui modello figura nell'allegato VI. In alternativa, le autorità di certificazione alle quali è stata presentata una dichiarazione del fornitore possono chiedere all'esportatore di presentare una scheda d'informazione rilasciata dalle autorità doganali dello Stato in cui la dichiarazione è stata compilata.

Il servizio che ha rilasciato la scheda di informazione ne conserva una copia per almeno tre (3) anni.
3. I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Essi indicano chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore sono esatte e consentono alle autorità doganali di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o per la compilazione di una dichiarazione di origine.

4. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese in cui la dichiarazione del fornitore è stata compilata. A tal fine esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi verifica della contabilità del fornitore oppure a tutti gli altri controlli che ritengano opportuni per accertare l'esattezza di detta dichiarazione.
5. I certificati di circolazione delle merci EUR.1 o qualsiasi dichiarazione di origine rilasciata o compilata in base a una dichiarazione inesatta del fornitore sono considerati non validi.

Articolo 37

Risoluzione delle controversie

1. Le controversie relative ai controlli di cui agli articoli 35 e 36 che non possano essere risolte tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo o quelle che sollevino problemi di interpretazione del presente protocollo sono sottoposte al comitato APE.
2. La risoluzione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese di importazione ha comunque luogo secondo la legislazione di tale paese.

Articolo 38

Sanzioni

È soggetto a sanzioni chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti.

Articolo 39

Zone franche

La parte Africa centrale e l'Unione europea adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sulla base di una prova dell'origine o di una dichiarazione del fornitore che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.

In deroga al paragrafo 1, qualora prodotti originari della parte Africa centrale o dell'Unione europea importati in una zona franca sulla base di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità doganali competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato di circolazione delle merci EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione operata è conforme alle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 40

Deroghe

1. Il comitato APE può adottare deroghe al presente protocollo qualora siano giustificate dallo sviluppo di industrie esistenti o dalla creazione di nuove industrie nella parte Africa centrale. A tal fine, prima di adire il comitato APE o contestualmente a ciò, lo Stato dell'Africa centrale interessato informa l'Unione europea e la parte Africa centrale della sua richiesta di deroga sulla base di una documentazione giustificativa elaborata conformemente al paragrafo 2. L'Unione europea accoglie tutte le richieste della parte Africa centrale debitamente motivate ai sensi del presente articolo e che non possano arrecare grave pregiudizio a un'industria già stabilita dell'Unione europea.

2. Per facilitare l'esame delle richieste di deroga da parte del comitato APE, lo Stato dell'Africa centrale fornisce a corredo della richiesta, mediante il modulo che figura nell'allegato VII, informazioni il più possibile complete riguardanti in particolare i seguenti punti:
- a) designazione del prodotto finito;
 - b) natura e quantitativo dei materiali originari di paesi terzi;
 - c) natura e quantitativo dei materiali originari dello Stato dell'Africa centrale che aderisce al presente protocollo o dei paesi o territori citati all'articolo 7 o i materiali ivi trasformati;
 - d) processi di fabbricazione;
 - e) valore aggiunto;
 - f) personale impiegato nell'impresa interessata;
 - g) volume previsto delle esportazioni nell'Unione europea;
 - h) altre possibili fonti di approvvigionamento di materie prime;
 - i) giustificazione della durata richiesta in base alle ricerche effettuate per trovare nuove fonti di approvvigionamento;
 - j) altre osservazioni.

Le lettere da a) a j) si applicano per quanto riguarda eventuali richieste di proroga.

Il comitato APE può modificare il modulo.

3. Nell'esame delle richieste si tiene conto in particolare:
- a) del livello di sviluppo o della situazione geografica dello Stato dell'Africa centrale;
 - b) dei casi nei quali l'applicazione delle vigenti regole di origine comprometterebbe sensibilmente, per un'industria esistente in uno Stato dell'Africa centrale che aderisce all'accordo, la possibilità di continuare le esportazioni nell'Unione europea e segnatamente dei casi in cui tale applicazione potrebbe provocare la cessazione di determinate attività;
 - c) dei casi specifici nei quali è chiaramente dimostrabile che importanti investimenti in un dato settore industriale potrebbero essere disincentivati dalle regole di origine e nei quali una deroga che favorisca l'attuazione di un programma di investimenti consentirebbe l'osservanza di dette regole per fasi successive.
4. In ogni caso si procede a un esame per accertare se le norme sul cumulo dell'origine non permettano di risolvere il problema.
5. Inoltre, le richieste di deroga relative a uno Stato dell'Africa centrale meno sviluppato sono esaminate con favorevole disposizione, tenendo particolarmente conto:
- a) dell'incidenza economica e sociale della decisione da assumere, in particolare per quanto riguarda l'occupazione;
 - b) della necessità di applicare la deroga per un periodo che tenga conto della particolare situazione dello Stato dell'Africa centrale interessato e delle sue difficoltà.

6. Nell'esame delle richieste si tiene particolarmente conto, caso per caso, della possibilità di riconoscere il carattere originario a prodotti nella cui composizione rientrano materiali originari di paesi in via di sviluppo confinanti o dei paesi meno avanzati oppure di paesi in via di sviluppo con i quali uno o più Stati dell'Africa centrale intrattengono relazioni speciali, a condizione che si possa instaurare una cooperazione amministrativa.
7. Il comitato APE prende le misure necessarie per fare in modo che si raggiunga una decisione il più presto possibile, e comunque entro settantacinque giorni lavorativi dalla data in cui la richiesta è pervenuta al copresidente dell'Unione europea del comitato APE. Se l'Unione europea non informa gli Stati dell'Africa centrale della sua posizione entro tale termine, la richiesta si ritiene accolta.
8. a) La deroga è valida per un periodo, generalmente di cinque (5) anni, stabilito dal comitato APE.
- b) La decisione di deroga può prevedere rinnovi senza necessità di una nuova decisione del comitato APE, a condizione che tre (3) mesi prima della scadenza di ciascun periodo lo Stato dell'Africa centrale dimostri di non aver ancora potuto conformarsi alle disposizioni del presente protocollo oggetto della deroga.

In caso di obiezioni alla proroga, il comitato APE le esamina al più presto e decide in merito alla proroga della deroga secondo le modalità di cui al paragrafo 7 del presente articolo. Sono prese tutte le misure necessarie per evitare interruzioni nell'applicazione della deroga.

- c) Nel corso dei periodi di cui alle lettere a) e b), il comitato APE può procedere a un riesame delle condizioni di applicazione della deroga qualora risulti un cambiamento importante degli elementi di fatto che ne hanno motivato l'adozione. Al termine di detto esame il comitato può decidere di modificare i termini della sua decisione per quanto riguarda il campo di applicazione della deroga o qualsiasi altra condizione fissata in precedenza.

TITOLO VI

Ceuta e melilla

Articolo 41

Condizioni speciali

1. L'espressione "l'Unione europea" utilizzata nel presente protocollo non comprende Ceuta e Melilla.
2. I prodotti originari di uno Stato dell'Africa centrale importati a Ceuta e Melilla beneficiano sotto ogni aspetto dello stesso regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale dell'Unione europea, ai sensi del protocollo n. 2 dell'atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee. La parte Africa centrale riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dall'accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dall'Unione europea e originari della stessa.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica *mutatis mutandis*, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 42.

Articolo 42

Condizioni particolari

1. Purché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 14, si considerano:
- 1) i prodotti originari di Ceuta e Melilla:
 - a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;
 - b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che tali prodotti:
 - i) siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4, oppure
 - ii) siano originari di uno Stato dell'Africa centrale o dell'Unione europea, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle contemplate dall'articolo 5;
 - 2) prodotti originari di uno Stato dell'Africa centrale:
 - a) i prodotti interamente ottenuti in uno Stato dell'Africa centrale;

b) i prodotti ottenuti in uno Stato dell'Africa centrale nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che tali prodotti:

i) siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4, oppure

ii) siano originari, ai sensi del presente protocollo, di Ceuta e Melilla o dell'Unione europea e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle contemplate dall'articolo 5.

2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato è tenuto ad apporre le diciture "... " e "Ceuta e Melilla" nella casella 2 del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o nella dichiarazione di origine. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, il carattere originario è riportata nella casella 4 del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o nella dichiarazione di origine.

4. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.

TITOLO VII

Disposizioni finali

Articolo 43

Revisione e applicazione delle norme di origine

1. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 92 dell'accordo, il comitato APE può, ogniqualvolta la parte Africa centrale o l'Unione europea lo richieda, esaminare l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo e i suoi effetti economici allo scopo di adattarlo o modificarlo, se necessario. Il comitato APE tiene conto di vari elementi, tra cui l'incidenza degli sviluppi tecnologici sulle norme di origine.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, il presente protocollo e i suoi allegati sono riesaminati e, se necessario, riveduti entro un periodo di cinque (5) anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente protocollo.
3. Il comitato APE valuta l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 3, sulla base delle misure adottate a tale scopo.
4. Al fine di contribuire all'applicazione corretta del presente protocollo, la parte Africa centrale e l'Unione europea se prestano reciprocamente tutta la cooperazione il sostegno amministrativo necessari in caso di richiesta di scambio di informazioni sull'attuazione e sulla gestione del protocollo, anche mediante visite in loco.

Articolo 44

Allegati

Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.

Articolo 45

Attuazione del presente protocollo

L'Unione europea e la parte Africa centrale prendono, ciascuna di esse per quanto di propria competenza, le misure necessarie all'attuazione del presente protocollo, tra cui:

- a) le misure nazionali e regionali necessarie all'attuazione e al rispetto delle norme e delle procedure stabilite dal presente protocollo, in particolare quelle necessarie all'applicazione degli articoli relativi al cumulo;
- b) l'istituzione delle strutture e dei sistemi amministrativi necessari a una gestione e a un controllo adeguati dell'origine dei prodotti.

Articolo 46

Disposizioni transitorie per le merci in transito o in deposito

Le disposizioni del presente protocollo possono applicarsi alle merci a quest'ultimo rispondenti che, alla data di entrata in vigore di quest'ultimo, sono in transito nel territorio dell'Unione europea o della parte Africa centrale oppure vi si trovano in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca a condizione che, entro un termine di dieci (10) mesi a decorrere da tale data, sia presentato alle autorità doganali dello Stato di importazione un certificato di circolazione delle merci EUR.1, rilasciato a posteriori dalle autorità doganali dello Stato di esportazione.

ALLEGATO I

Note introduttive all'elenco di cui agli allegati II e II A

Nota 1:

L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono sufficientemente lavorati o trasformati ai sensi dell'articolo 4 del presente protocollo.

Nota 2:

1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del Sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi la voce che figura nella prima colonna è preceduta da "ex"; ciò significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce descritta nella colonna 2.
2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel Sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.

3. Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti norme delle colonne 3 o 4.
4. Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna regola, si deve applicare la regola della colonna 3.

Nota 3:

1. Le disposizioni dell'articolo 4 relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario e che sono utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nell'Unione europea o nella parte Africa centrale.

Ad esempio:

Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da "sbozzi di forgia di altri acciai legati" della voce ex 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nell'Unione europea a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nell'Unione europea. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.

2. La regola dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.
3. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola autorizza l'impiego di "materiali di qualsiasi voce", si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto, fatte comunque salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia, l'espressione "fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce..." significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.
4. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali. Ovviamente ciò non significa che tutti questi materiali debbano essere utilizzati simultaneamente.

Ad esempio:

La regola per i tessuti di cui alle voci da 5208 a 5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché, tra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si devono utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre.

5. Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (Si veda anche la nota 6.3 per quanto riguarda i prodotti tessili).

Ad esempio:

La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente.

Ad esempio:

Nel caso di un capo di abbigliamento dell'ex capitolo 62 del Sistema armonizzato fabbricato con materiali non-tessuti, se la regola prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da "tessuti non tessuti", nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi a uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

6. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 4:

1. Nell'elenco, con l'espressione "fibre naturali" s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.
2. Il termine "fibre naturali" comprende i crini della voce 0511, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.
3. Nell'elenco, le espressioni "pasta tessile", "sostanze chimiche" e "materiali per la fabbricazione della carta" designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 del Sistema armonizzato e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.
4. Nell'elenco, per "fibre in fiocco sintetiche o artificiali" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

Nota 5:

1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 per cento del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4).
2. Tuttavia, la tolleranza di cui al punto 5.1. si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

- seta,
- lana,
- peli grossolani di animali,
- peli fini di animali,
- crine di cavallo,
- cotone,
- carta e materiali per la fabbricazione della carta,
- lino,
- canapa,

- iuta e altre fibre tessili liberiane,
- sisal e altre fibre tessili del genere Agave,
- cocco, abaca, ramiè e altre fibre tessili vegetali,
- filamenti sintetici,
- filamenti artificiali,
- filamenti conduttori elettrici,
- fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;
- fibre sintetiche in fiocco di poliestere;
- fibre sintetiche in fiocco di poliammide;
- fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile,
- fibre sintetiche in fiocco di poliimmide,
- fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene,
- fibre sintetiche in fiocco di solfuro di polifenilene;
- fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile
- altre fibre sintetiche in fiocco,
- fibre artificiali in fiocco di viscosa,

- altre fibre artificiali in fiocco,
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti,
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti,
- prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;
- altri prodotti di cui alla voce 5605.

Ad esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10 %, in peso, del filato.

Ad esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le regole di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili) o filati di lana che non soddisfano le regole di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura) o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 per cento del peso del tessuto.

Ad esempio:

Una superficie tessile "tufted" della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

Ad esempio:

Ovviamente, se la stessa superficie tessile "tufted" fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile "tufted" sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti", la tolleranza per tali filati è del 20 per cento.

4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del "nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica", la tolleranza per il nastro è del 30 per cento.

Nota 6:

1. Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota introduttiva, si possono utilizzare guarnizioni e accessori tessili che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per i prodotti finiti in questione, purché il loro peso non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutti i materiali tessili incorporati.

Le guarnizioni e gli accessori tessili sono quelli classificati ai capitoli da 50 a 63 del Sistema armonizzato. Le fodere e le controfodere non sono considerate guarnizioni o accessori.

2. Le guarnizioni e gli accessori non tessili o altri materiali utilizzati che contengano componenti tessili non devono soddisfare le condizioni della colonna 3, anche se non rientrano nel campo di applicazione della nota 3.5.
3. Conformemente alla nota 3.5, le guarnizioni e gli accessori non originari e non tessili o altri prodotti che non contengono componenti tessili possono comunque essere utilizzati liberamente qualora non sia possibile produrli a partire dai materiali elencati nella colonna 3.

Ad esempio⁹, se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come una blusa, l'utilizzo di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non possono essere prodotti a partire da materiali tessili.

4. Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore di guarnizioni e accessori.

Nota 7:

1. I "trattamenti specifici" relativi alle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:
 - a) distillazione sotto vuoto;
 - b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto¹⁰;
 - c) cracking;
 - d) reforming;
 - e) estrazione mediante solventi selettivi;
 - f) trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

⁹ Questo esempio è dato a titolo unicamente esplicativo e non è giuridicamente vincolante.

¹⁰ Cfr. nota esplicativa complementare 5 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

- g) polimerizzazione;
- h) alchilazione;
- i) isomerizzazione.

2. I "trattamenti specifici" relativi alle voci da 2710 a 2712 consistono nelle seguenti operazioni:

- a) distillazione sotto vuoto;
- b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto¹¹;
- c) cracking;
- d) reforming;
- e) estrazione mediante solventi selettivi;
- f) trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
- g) polimerizzazione;
- h) alchilazione;
- i) isomerizzazione;
- j) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 per cento il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);

¹¹ Cfr. nota esplicativa complementare 5 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

- k) solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;
 - l) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'«hydrofinishing» o la decolorazione);
 - m) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 per cento a 300° C, secondo il metodo ASTM D 86;
 - n) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza.
3. Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.
-

ALLEGATO II

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dall'accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti dell'accordo.

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
capitolo 1	Animali vivi	Tutti gli animali del capitolo 1 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
capitolo 2	Carni e frattaglie commestibili	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex capitolo 3	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
0304	Filetti di pesci ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
0305	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
0306	Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
0307	Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; molluschi affumicati, anche separati dalla loro conchiglia, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di molluschi, atti all'alimentazione umana	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
0308	Invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici affumicati diversi dai crostacei e dai molluschi, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, atti all'alimentazione umana	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
ex capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili, miele naturale, prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
0403	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti - i succhi di frutta (esclusi i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 utilizzati devono già essere originari, e - il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 5	Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex 0502	Setole di maiale o di cinghiale, preparate	Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole di maiale o di cinghiale	
capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati devono essere interamente ottenuti, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
capitolo 7	Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi, mangerecci	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
capitolo 8	Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni	Fabbricazione in cui: - tutta la frutta utilizzata deve essere interamente ottenuta, e - il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 9	Caffè, tè, mate e spezie; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
0901	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce.	
0902	Tè, anche aromatizzato	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce.	
ex 0910	Miscugli di spezie	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce.	
capitolo 10	Cereali	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento; esclusi:	Fabbricazione in cui i cereali, gli ortaggi, i legumi, le radici e i tuberi della voce 0714 o la frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex 1106	Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, sgranati	Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
1301	Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 1301 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:		
	- mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati	Fabbricazione a partire da mucillagini ed ispessenti non modificati	
	- altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 14	Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex capitolo 15	Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
1501	Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503:		
	- grassi di ossa o grassi di cascami	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506	
	- altri	Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina delle voci 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207	
1502	Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503:		
	- grassi di ossa o grassi di cascami	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206 oppure da ossa della voce 0506	
	- altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
1504	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:		
	- frazioni solide	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
	- altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex 1505	Lanolina raffinata	Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505	
1506	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:		
	- frazioni solide	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506	
	- altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
da 1507 a 1515	Oli vegetali e loro frazioni:		
	- olio di soia, di arachide, di palma, di cocco (di copra), di palmisti o di babassù, di tung (di abrasin), di oleococca e di oiticica, cera di mirica e cera del Giappone; frazioni di olio di jojoba e oli destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
	- frazioni solide, escluse quelle dell'olio di jojoba	Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515	
	- altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti, e - tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513	
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti, e - tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513	
capitolo 16	Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1	
1604 e 1605	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce; Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 17	Zuccheri e prodotti a base di zuccheri; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
ex 1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del valore franco fabbrica del prodotto	
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:		
	- maltosio o fruttosio chimicamente puri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702	
	- altri zuccheri in forma solida con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del valore franco fabbrica del prodotto	
	- altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono già essere originari	
ex 1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del valore franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 18	Cacao e sue preparazioni	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno del 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:		
	- estratti di malto	Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
	- altri	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:		
	- contenenti, in peso, 20 % o meno di carni, di frattaglie, di pesci, di crostacei o di molluschi	Fabbricazione in cui tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il frumento duro e i suoi derivati) devono essere interamente ottenuti	
	- contenenti, in peso, più di 20 % di carni, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi	Fabbricazione in cui: - i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il frumento duro e i suoi derivati) devono essere interamente ottenuti, e - tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura, per esempio «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1806, - in cui tutti i cereali e la farina (esclusi il frumento duro e i suoi derivati e il granturco Zea indurata) devono essere interamente ottenuti, e - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del capitolo 11	
ex capitolo 20	Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante, esclusi:	Fabbricazione in cui gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex 2001	Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecole uguale o superiore a 5 %, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 2004 ed ex 2005	Patate sotto forma di farine, semolini o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
2006	Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del valore franco fabbrica del prodotto	
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2008	- Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole	Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleaginosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
	- Altre, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio) cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 21	Preparazioni alimentari diverse; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - la cicoria utilizzata deve essere interamente ottenuta	
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:		
	- preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia la farina di senape o la senape preparata possono essere utilizzate	
	- farina di senapa e senapa preparata	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce.	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
ex 2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005	
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 22	Bevande, liquidi alcolici ed aceti; esclusi:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati devono essere interamente ottenuti	
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di ananasso, limetta e pompelmo) devono già essere originari	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol.; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	Fabbricazione: - a partire da materiali non classificati nelle voci 2207 o 2208, e - in cui l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati devono essere interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume	
2208	Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione	Fabbricazione: - a partire da materiali non classificati nelle voci 2207 o 2208, e - in cui l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati devono essere interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume	
ex capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 2301	Farina di balena; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
ex 2303	Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), avente tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40% in peso	Fabbricazione in cui il granturco utilizzato deve essere interamente ottenuto	
ex 2306	Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio d'oliva, con tenore di olio d'oliva superiore al 3 %	Fabbricazione in cui le olive utilizzate devono essere interamente ottenute	
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	Fabbricazione in cui: - i cereali, lo zucchero, i melassi, le carni e il latte utilizzati devono già essere originari, e tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex capitolo 24	Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco	Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono già essere originari	
ex 2403	Tabacco da fumo	Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono già essere originari	
ex capitolo 25	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
ex 2504	Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata	Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia	
ex 2515	Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm	
ex 2516	Granito, porfido, basalto, arenaria e altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm	
ex 2518	Dolomite calcinata	Calcinazione della dolomite non calcinata	
ex 2519	Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesite fusa elettricamente o dalla magnesite calcinata a morte (sinterizzata)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato	
ex 2520	Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2524	Fibre di amianto	Fabbricazione a partire dal minerale di amianto (concentrato di asbesto)	
ex 2525	Mica in polvere	Triturazione della mica o dei cascami di mica	
ex 2530	Terre coloranti, calcinate o polverizzate	Calcinazione o triturazione di terre coloranti	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
capitolo 26	Minerali, scorie e ceneri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 2707	Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ¹² o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2709	Oli greggi di minerali bituminosi	Distillazione pirogenica dei minerali bituminosi	

¹² Le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" sono espone nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
2710	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente di base	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ¹³ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2711	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ¹⁴ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

¹³ Le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" sono espone nella nota introduttiva 7.2.

¹⁴ Le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" sono espone nella nota introduttiva 7.2.

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
2712	Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ¹⁵ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2713	Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ¹⁶ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

¹⁵ Le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" sono espone nella nota introduttiva 7.2.

¹⁶ Le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" sono espone nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
2714	Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ¹⁷ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2715	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, "cut-backs")	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ¹⁸ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 28	Prodotti chimici inorganici, composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

¹⁷ Le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" sono espone nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

¹⁸ Le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" sono espone nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
ex 2805	"Mischmetall"	Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2811	Triossido di zolfo	Fabbricazione a partire da diossido di zolfo	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2833	Solfato di alluminio	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2840	Perborato di sodio	Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2852	Composti del mercurio di eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore dei materiali della voce 2909 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	Composti del mercurio di acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore dei materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
	Composti del mercurio di reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore dei materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	Composti del mercurio dei prodotti chimici e delle preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 29	Prodotti chimici organici; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
ex 2901	Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ¹⁹ o	
		Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2902	Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dall'azulene), benzene, toluene e xileni, destinati a essere utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ²⁰ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2905	Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905. Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

¹⁹ Le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" sono espone nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

²⁰ Le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" sono espone nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2932	Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore dei materiali della voce 2909 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce.	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2933	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2934	Acidi nucleici e loro sali; altri composti eterociclici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore dei materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
2939 80	Alcaloidi di origine non vegetale		
	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % in una voce diversa da quella del prezzo franco fabbrica del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	Acidi nucleici e loro sali; altri composti eterociclici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % in una voce diversa da quella del prezzo franco fabbrica del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 30	Prodotti chimici organici; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
ex 3002	Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; antisieri, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili:		
	- prodotti composti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altri:		
	-- sangue umano	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	-- sangue animale preparato per usi terapeutici o profilattici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
	-- frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	-- emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	-- altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore dei materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
3003 e 3004	Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006):		
	ottenuti a partire da amiacina della voce 2941	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altri	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 3006	Dispositivi per stomia in plastica	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
ex capitolo 31	Concimi; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti: - nitrato di sodio - calciocianamide - solfato di potassio - solfato di magnesio e di potassio	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 32	Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
ex 3201	Tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati	Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3205	Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, specificate nella nota 3 di questo capitolo ²¹	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3203, 3204 e 3205. Tuttavia, materiali della voce 3205 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toaletta preparati e preparazioni cosmetiche; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3301	Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residui della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un "gruppo" ²² diverso di questa stessa voce. Si possono tuttavia utilizzare materiali dello stesso gruppo purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

²¹ La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce del capitolo 32.

²² Per "gruppo" si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
ex capitolo 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, "cere per l'odontoiatria" e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3403	Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di oli ottenuti da minerali bituminosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ²³ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3404	Cere artificiali e cere preparate: - a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

²³ Le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" sono espone nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
	- altre	Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi: - gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516,	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
		- gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 3823, e	
		- i materiali della voce 3404	
		Si possono tuttavia utilizzare questi materiali purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 35	Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle, enzimi; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole esterificati o eterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:		
	- amidi e fecole esterificati o eterificati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3505	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1108	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
ex 3507	Enzimi preparati non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 37	Prodotti per la fotografia o per la cinematografia; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3701	Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori:		

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
	- pellicole a colori per apparecchi fotografici a sviluppo istantaneo	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 o 3702. Tuttavia, materiali della voce 3702 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- altre	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 o 3702. Tuttavia, i materiali classificati nelle voci 3701 e 3702 possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3702	Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 o 3702.	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3704	Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci da 3701 a 3704	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
ex 3801	- Grafite colloidale in sospensione nell'olio e grafite semicollodale; paste di carbonio per elettrodi	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Grafite in forma di pasta, costituita da una miscela di più del 30 %, in peso, di grafite e di oli minerali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3403 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3803	Tallol raffinato	Raffinazione di tallol greggio	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3805	Essenza di trementina al solfato, depurata	Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3806	"Gomme-esteri"	Fabbricazione a partire da acidi resinici	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3807	Pece nera (pece di catrame vegetale)	Distillazione del catrame di legno	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
3808	Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica dei prodotti	
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica dei prodotti	
3810	Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica dei prodotti	
3811	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali;		

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
	- additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3812	Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3813	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3814	Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3818	Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrelle o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
3819	Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70%, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3820	Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 3821	Mezzi di coltura preparati per la conservazione dei microrganismi (compresi i virus e gli organismi simili) o delle cellule vegetali, umane o animali	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3822	Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3823	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:		
	- acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
	- alcoli grassi industriali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
3824	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residui delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove; prodotti residui delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:		
	- i seguenti prodotti della presente voce: -- leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali -- acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri -- sorbitolo diverso da quello della voce 2905	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	-- solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali -- scambiatori di ioni -- composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche		

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
	-- ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas -- acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante -- acidi solfonaftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri -- oli di flemma e di Dippel -- miscele di sali aventi differenti anioni -- paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto		
	- altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3826	Biodiesel e le sue miscele, non contenenti o contenenti meno del 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
da 3901 a 3915	Materie plastiche in forme primarie; cascami, ritagli e rottami di plastica; esclusi i prodotti delle voci ex3907 e 3912, per i quali le relative regole sono specificate in appresso:		
	- prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore dei materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ²⁴	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ²⁵	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3907	- Copolimeri, ottenuti da policarbonati e copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ²⁶	
	- Poliestere	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A)	

²⁴ Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

²⁵ Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

²⁶ Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
3912	Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie	Fabbricazione in cui il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 3916 a 3921	Semilavorati e lavori di plastica, esclusi quelli delle voci ex 3916, ex 3917, ex 3920 ed ex 3921, per i quali le relative regole sono specificate in appresso:		
	- prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie - altri:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	-- prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore dei materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ²⁷	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	-- altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ²⁸	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

²⁷ Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

²⁸ Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
ex 3916 ed ex 3917	Profilati e tubi	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore dei materiali della stessa voce del prodotto non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3920	- Fogli e pellicole di ionomeri	Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero dell'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Fogli di cellulosa rigenerata, di poliammidi o di polietilene	Fabbricazione in cui il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 3921	Fogli di plastica, metallizzati	Fabbricazione a partire da fogli di poliestere altamente trasparenti di spessore inferiore a 23 micron ²⁹	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 3922 a 3926	Articoli di plastica	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

²⁹ Sono considerati altamente trasparenti i fogli il cui assorbimento ottico - misurato secondo l'ASTM-D 1003-16 dal trasmissometro di Gardner (fattore di opacità) - è inferiore al 2 %.

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
ex capitolo 40	Gomma e lavori di gomma; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 4001	Lastre «crêpe» di gomma per suole	Laminazione di fogli «crêpe» di gomma naturale	
4005	Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
4012	Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori («flaps»), di gomma:		
	- pneumatici rigenerati, gomme piene e semipiene, di gomma	Rigenerazione di pneumatici usati o di gomme piene o semipiene usate	
	- altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 o 4012	
ex 4017	Lavori di gomma indurita	Fabbricazione a partire da gomma indurita	
ex capitolo 41	Pelli gregge (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 4102	Pelli gregge di ovini, senza vello	Slanatura di pelli di ovini	
da 4104 a 4106	Cuoi e pelli depilati e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati	Riconciatura di cuoio e pelli preconciati o Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
4107, 4112 e 4113	Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, depilati, e cuoi preparati dopo la concia e cuoi e pelli pergamenati, di animali senza peli, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114	Riconciatura di cuoio e pelli preconciati o Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 4114	Cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati	Fabbricazione a partire da cuoio e pelli delle voci da 4104 a 4107, 4112 o 4113 a condizione che il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 42	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 43	Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 4302	Pelli da pellicceria conciate o preparate, riunite:		
	- tavole, croci e manufatti simili	Imbianchimento o tintura, oltre al taglio e alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite	
	- altre	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite	
4303	Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite, della voce 4302	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
ex capitolo 44	Legno, carbone di legna e lavori di legno esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 4403	Legno semplicemente squadrato	Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato	
ex 4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm	Piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina	
ex 4408	Fogli da impiallacciatura e fogli per compensati, giuntati e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giuntura a spina, di spessore inferiore o uguale a 6 mm	Giuntura, piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina	
ex 4409	Legno profilato lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina: - levigato o incollato con giunture a spina	Levigatura o incollatura, con giunture a spina	
	- Liste e modanature	Fabbricazione di liste e modanature	
da ex 4410 a ex 4413	Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili	Fabbricazione di liste e modanature	
ex 4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, in legno	Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
ex 4416	Fusti, botti, tini, mastelli e altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno	Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato	
ex 4418	- Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, di legno	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura ("shingles" e "shakes") di legno	
	- Liste e modanature	Fabbricazione di liste e modanature	
ex 4421	Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature	Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fucelli della voce 4409	
ex capitolo 45	Sughero e articoli di sughero; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
4503	Lavori in sughero naturale	Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501	
capitolo 46	Lavori di intreccio, da panieraio o da stuolaio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
capitolo 47	Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 48	Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
ex 4811	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47	
4816	Carta carbone, carta detta "autocopiante" e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47	
4817	Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 4818	Carta igienica	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47	
ex 4819	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 4820	Blocchi di carta da lettere	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
ex 4823	Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47	
ex capitolo 49	Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
4909	Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni o applicazioni	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 o 4911	
4910	Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare:		
	- calendari del genere "perpetuo", o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 o 4911	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
ex capitolo 50	Seta; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 5003	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati	Cardatura o pettinatura dei cascami di seta	
da 5004 a ex 5006	Filati di seta e filati di cascami di seta	Fabbricazione a partire da ³⁰ : - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - altre fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili o - materiali per la fabbricazione della carta	
5007	Tessuti di seta o di cascami di seta:	Fabbricazione a partire da filati ³¹	Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

³⁰ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

³¹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
ex capitolo 51	Lana, peli fini o grossolani; filati e tessuti di crine; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
da 5106 a 5110	Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine	Fabbricazione a partire da ³² : - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili o - materiali per la fabbricazione della carta	
da 5111 a 5113	Tessuti di lana, di peli fini o di peli grossolani o di crine:	Fabbricazione a partire da filati ³³	Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 52	Cotone; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

³² Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

³³ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
da 5204 a 5207	Filati di cotone	Fabbricazione a partire da ³⁴ . - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili o - materiali per la fabbricazione della carta	
da 5208 a 5212	Tessuti di cotone	Fabbricazione a partire da filati ³⁵	Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 53	Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

³⁴ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

³⁵ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
da 5306 a 5308	Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta	Fabbricazione a partire da ³⁶ : - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili o - materiali per la fabbricazione della carta	
da 5309 a 5311	Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:	Fabbricazione a partire da filati ³⁷	Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

³⁶ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

³⁷ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
da 5401 a 5406	Filati, monofilamenti e fili di filamenti sintetici o artificiali	Fabbricazione a partire da ³⁸ : - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili o - materiali per la fabbricazione della carta	
5407 e 5408	Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali	Fabbricazione a partire da filati ³⁹	Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 5501 a 5507	Fibre sintetiche o artificiali in fiocco	Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili	

³⁸ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

³⁹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
da 5508 a 5511	Filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco	Fabbricazione a partire da ⁴⁰ : - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili o - materiali per la fabbricazione della carta	
da 5512 a 5516	Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco	Fabbricazione a partire da filati ⁴¹	Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

⁴⁰ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁴¹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
ex capitolo 56	Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia; esclusi:	Fabbricazione a partire da ⁴² : - filati di cocco, - fibre naturali, - materiali chimici o paste tessili o - materiali per la fabbricazione della carta	
5602	Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:		
	- feltri all'ago	Fabbricazione a partire da ⁴³ : - fibre naturali, - materiali chimici o paste tessili	
	- altri	Fabbricazione a partire da ⁴⁴ : - fibre naturali, - fibre artificiali in fiocco, o - materiali chimici o paste tessili	
5604	Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:		

⁴² Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁴³ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁴⁴ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
	- fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili	Fabbricazione a partire da filati o corde di gomma, non ricoperti di materie tessili	
	- altri	Fabbricazione a partire da ⁴⁵ : - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili o - materiali per la fabbricazione della carta	
5605	Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo	Fabbricazione a partire da ⁴⁶ : - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili o - materiali per la fabbricazione della carta	

⁴⁵ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁴⁶ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
5606	Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»	Fabbricazione a partire da ⁴⁷ : - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili o - materiali per la fabbricazione della carta	
capitolo 57	Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili:		
	- di feltro all'ago	Fabbricazione a partire da ⁴⁸ : - fibre naturali, o - materiali chimici o paste tessili Il tessuto di iuta può tuttavia essere utilizzato come supporto	
	- di altri feltri	Fabbricazione a partire da ⁴⁹ : - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili	
	- altri	Fabbricazione a partire da filati ⁵⁰ Il tessuto di iuta può tuttavia essere utilizzato come supporto	

⁴⁷ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁴⁸ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁴⁹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁵⁰ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
ex capitolo 58	Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria, ricami; esclusi:	Fabbricazione a partire da filati ⁵¹	Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5805	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio: a piccolo punto, a punto croce), anche confezionati	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
5810	Ricami in pezza, in strisce o in motivi	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
5901	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi usati per la legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria	Fabbricazione a partire da filati	

⁵¹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
5902	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altri poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa	Fabbricazione a partire da filati	
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902	Fabbricazione a partire da filati	Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5904	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati	Fabbricazione a partire da filati ⁵²	
5905	Rivestimenti murali di materie tessili	Fabbricazione a partire da filati	Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

⁵² Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
5906	Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902	Fabbricazione a partire da filati	
5907	Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	Fabbricazione a partire da filati	Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5908	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate:		
	- reticelle ad incandescenza, impregnate	Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia	
	- altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
da 5909 a 5911	Prodotti e manufatti tessili per usi tecnici: - Dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro, dalla voce 5911 - Tessuti feltrati o non, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911	Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310 Fabbricazione a partire da ⁵³ : da filati	
	- altri	Fabbricazione a partire da ⁵⁴ : da filati	
capitolo 60	Stoffe a maglia	Fabbricazione a partire da filati ⁵⁵	
capitolo 61	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia:		
	- ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Fabbricazione a partire da tessuti	
	- altri	Fabbricazione a partire da filati ⁵⁶	

⁵³ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁵⁴ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁵⁵ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁵⁶ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
ex capitolo 62	Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia; esclusi:	Fabbricazione a partire da tessuti	
6213 e 6214	Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:		
	- ricamati	Fabbricazione a partire da filati ^{57, 58}	Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁵⁹
	- altri	Fabbricazione a partire da filati ^{60, 61}	Confezione seguita da una stampa accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) a condizione che il valore delle merci non stampate delle voci 6213 e 6214 utilizzate non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
6217	Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212:		

⁵⁷ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁵⁸ Cfr. la nota introduttiva 6.

⁵⁹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁶⁰ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁶¹ Cfr. la nota introduttiva 6.

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
	- ricamati	Fabbricazione a partire da filati ⁶²	Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁶³
	- equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	Fabbricazione a partire da filati ⁶⁴	Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁶⁵
	- tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 63	Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
da 6301 a 6304	Coperte; biancheria da letto ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento:		
	- in feltro, non tessuti	Fabbricazione a partire da ⁶⁶ : - fibre naturali, o - materiali chimici o paste tessili	
	- altri:		

⁶² Cfr. la nota introduttiva 6.

⁶³ Cfr. la nota introduttiva 6.

⁶⁴ Cfr. la nota introduttiva 6.

⁶⁵ Cfr. la nota introduttiva 6.

⁶⁶ Cfr. la nota introduttiva 6.

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
	-- ricamati	Fabbricazione a partire da filati ^{67, 68}	Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (a esclusione di quelli a maglia e a uncinetto) a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	-- altri	Fabbricazione a partire da filati ^{69, 70}	
6305	Sacchi e sacchetti da imballaggio	Fabbricazione a partire da filati ⁷¹	
6306	Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio	Fabbricazione a partire da tessuti	
6307	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
6308	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Articoli non originari possono tuttavia essere incorporati a condizione che il loro valore totale non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	
ex capitolo 64	Calzature, ghette e oggetti simili; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406	

⁶⁷ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁶⁸ Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezzi di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

⁶⁹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁷⁰ Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezzi di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

⁷¹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
6406	Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti e oggetti simili amovibili; ghette, gambali e oggetti simili, e loro parti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 65	Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
6505	Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili ⁷²	
ex capitolo 66	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
6601	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 67	Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine, fiori artificiali, lavori di capelli	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 68	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

⁷² Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
ex 6803	Lavori di ardesia naturale o agglomerata	Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata	
ex 6812	Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce.	
ex 6814	Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, su supporto di carta, di cartone o di altri materiali	Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)	
capitolo 69	Prodotti ceramici	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 70	Vetro e lavori di vetro; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 7003 ex 7004 ed ex 7005	Vetro con strati non riflettenti	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7006	Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie:		
	- lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato sottile di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII ⁷³	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7006	
	- altre	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	

⁷³ SEMII - Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
7007	Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7008	Vetri isolanti a pareti multiple	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7009	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7010	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato utilizzato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato utilizzato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore dell'oggetto di vetro soffiato a mano non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
ex 7019	Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati	Fabbricazione a partire da: - stoppini, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) ed altri filati, non colorati, anche tagliati, e - lana di vetro	
ex capitolo 71	Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 7101	Perle fini o coltivate, assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 7102, ex 7103 ed ex 7104	Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate	Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini), pietre sintetiche o ricostituite, non lavorate	
7106, 7108 e 7110	Metalli preziosi:		
	- greggi	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nelle voci 7106, 7108 o 7110 o Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 o Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
	- semilavorati o in polvere	Fabbricazione a partire da metalli preziosi greggi	
ex 7107, ex 7109 ed ex 7111	Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati	Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi	
7116	Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7117	Minuterie di fantasia	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
		Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 72	Ghisa, ferro e acciaio; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
7207	Semiprodotto di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 o 7205	
da 7208 a 7216	Prodotti laminati piatti, vergella o bordone, barre e profilati di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206	
7217	Fili di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da semiprodotto di altri acciai legati della voce 7207	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
ex 7218, da 7219 a 7222	Semiprodotti, prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre e profilati di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218	
7223	Fili di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da semiprodotti di altri acciai legati della voce 7218	
ex 7224, da 7225 a 7228	Semiprodotti, prodotti laminati piatti e vergella o bordione, barre e profilati in altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206, 7218 o 7224	
7229	Fili di altri acciai legati	Fabbricazione a partire da semiprodotti di altri acciai legati della voce 7224	
ex capitolo 73	Lavori di ghisa, ferro o acciaio; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 7301	Palancole	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206	
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la coniugazione o il fissaggio delle rotaie	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206	
7304, 7305 e 7306	Tubi e profilati cavi, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
ex 7307	Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti	Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore totale non superi il 35% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati	
ex 7315	Catene antisdrucchiolevoli	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 74	Rame e lavori di rame; esclusi:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7401	Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
7402	Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
7403	Rame raffinato e leghe di rame, greggio:		
	- rame raffinato	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
	- leghe di rame e rame raffinato contenente altri elementi, greggio	Fabbricazione a partire da rame raffinato, grezzo, o da cascami ed avanzi di rame	
7404	Cascami ed avanzi di rame	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
7405	Leghe madri di rame	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 75	Nichel e lavori di nichel; esclusi:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 7501 a 7503	Metalline di nichel, «sinters» di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio; cascami ed avanzi di nichel	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
ex capitolo 76	Alluminio e lavori di alluminio; esclusi:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7601	Alluminio greggio	Fabbricazione in cui: tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
		o Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e avanzi di alluminio	
7602	Cascami ed avanzi di alluminio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
ex 7616	Lavori di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, le tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), le reti e le griglie, di fili di alluminio e le lamiere o nastri spiegati di alluminio possono essere utilizzati, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 77	Riservato a un eventuale uso futuro nel Sistema armonizzato		
ex capitolo 78	Piombo e lavori di piombo; esclusi:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7801	Piombo greggio		
	- piombo raffinato	Fabbricazione a partire da piombo d'opera	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
	- altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i cascami ed avanzi della voce 7802 non possono essere utilizzati	
7802	Cascami ed avanzi di piombo	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 79	Zinco e lavori di zinco; esclusi:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7901	Zinco greggio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i cascami ed avanzi della voce 7902 non possono essere utilizzati	
7902	Cascami ed avanzi di zinco	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
ex capitolo 80	Stagno e lavori di stagno; esclusi:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8001	Stagno greggio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i cascami ed avanzi della voce 8002 non possono essere utilizzati	
8002 e 8007	Cascami ed avanzi di stagno; altri lavori di stagno	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
capitolo 81	Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie:		
	- altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
ex capitolo 82	Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
8206	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	
8207	Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare), comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8208	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
ex 8211	Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, le lame di coltello ed i manici di metalli comuni possono essere utilizzati	
8214	Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati	
8215	Cucchiaini, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati	
ex capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 8302	Altre guarnizioni, ferramenta e oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
ex 8306	Statuette e altri oggetti di ornamento, di metalli comuni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi; esclusi:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8401	Elementi combustibili per reattori nucleari	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito	
8402	Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata»	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8403 ed ex 8404	Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402, e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da 8403 o 8404.	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
8406	Turbine a vapore	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8411	Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8412	Altri motori e macchine motrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
ex 8413	Pompe volumetriche rotative	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8414	Ventilatori e simili, per usi industriali	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8415	Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8418	Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine e apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
ex 8419	Macchine per l'industria del legno, della pasta per carta, della carta e del cartone	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8420	Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8423	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
da 8425 a 8428	Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8429	Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi:		
	- rulli compressori	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altre	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
8430	Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8431	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai rulli compressori	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8439	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
8441	Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8443	Macchine ed apparecchi per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, duplicatori, cucitrici meccaniche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 8444 a 8447	Macchine per l'industria tessile delle voci da 8444 a 8447	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8448	Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8452	Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire:		

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
	- macchine per cucire unicamente con punto annodato la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non supera il valore dei materiali originari utilizzati, e - il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto e il meccanismo zig-zag sono originari	
	- altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8456, da 8457 a 8465 ed ex 8466	Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466; esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- tagliatrici a idrogetto - parti ed accessori di tagliatrici a idrogetto	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
da 8469 a 8472	Macchine ed apparecchi per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, duplicatori, cucitrici meccaniche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8480	Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8482	Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8484	Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8486	Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma, loro parti e accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
	- Macchine utensili (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici per metalli, loro parti e accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro, loro parti e accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Strumenti da traccia che generano tracciati per la produzione di maschere o reticoli a partire da substrati ricoperti di materiale fotosensibile; loro parti ed accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	Forme, per formare ad iniezione o per compressione	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
8487	Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 85	Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi; esclusi:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8501	Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8503 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8502	Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore dei materiali delle voci 8501 o 8503 non supera complessivamente il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
ex 8504	Unità di alimentazione elettrica del tipo utilizzato con le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8517	Altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete senza filo (come una rete locale o estesa) diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8518	Microfoni e loro supporti; altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8519	Apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8522	Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci 8519 o 8521	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8523	Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, "schede intelligenti" ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, anche registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37:		
	- dischi, nastri, altri dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, non registrati, esclusi i prodotti del capitolo 37	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
	- dischi, nastri, altri dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, esclusi i prodotti del capitolo 37	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8523 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Schede di prossimità e "schede intelligenti" con due o più circuiti integrati elettronici	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- "Schede intelligenti" con un circuito integrato elettronico	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore dei materiali delle voci 8541 o 8542 non supera complessivamente il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
8525	Apparecchi trasmettenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8526	Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8527	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8528	Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini:		

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
	- monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, dei tipi esclusivamente o principalmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altri monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8529	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528:		
	- riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi per la registrazione o la riproduzione videofonici	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente ai monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, dei tipi esclusivamente o principalmente destinati a una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
	- altri	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8535	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione superiore a 1000 V	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8536	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1000 V; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche:		

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
	- apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche:		
	-- di materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	-- di ceramica	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
	-- di rame	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
8537	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8541	Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8542	Circuiti integrati elettronici:		
	- circuiti integrati monolitici	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore dei materiali delle voci 8541 o 8542 non supera complessivamente il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- multichip facenti parte di macchine o di apparecchi, non nominati né compresi altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
	- altre	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore dei materiali delle voci 8541 o 8542 non supera complessivamente il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati o ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8545	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8546	Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
8547	Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8548	Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo:		
	- microassiemaggi elettronici	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore dei materiali delle voci 8541 o 8542 non supera complessivamente il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
ex capitolo 86	Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione; esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8608	Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori; esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8709	Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8710	Carri da combattimento e altri veicoli corazzati da combattimento, motorizzati, muniti o no di armi, e parti di tali veicoli	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
8711	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side car»):		
	- con motore a pistone alternativo di cilindrata:		
	-- inferiore o uguale a 50 cm ³	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	-- superiore a 50 cm ³	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- altri	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
ex 8712	Biciclette senza cuscinetti a sfere	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 8714	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8715	Carrozine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 88	Veicoli aerei, veicoli spaziali, e loro parti; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8804	Rotochutes	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
8805	Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 89	Navi e altri congegni galleggianti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 90	Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi; esclusi:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9001	Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9002	Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
9004	Occhiali (correttivi, protettivi o altri) e oggetti simili	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9005	Binocoli, cannocchiali, telescopi ottici e loro sostegni	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9006	Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, compresi le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, esclusi le lampade e tubi a sistema elettrico di accensione	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
9007	Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi per la registrazione o la riproduzione del suono	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9011	Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9014	Altri strumenti ed apparecchi di navigazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9015	Strumenti e apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole, telemetri	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
9016	Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9017	Strumenti da disegno, per tracciare o per calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9018	Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici:		
	- poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 9018	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- altri	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
9019	Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9020	Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9024	Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9025	Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o non, anche combinati fra loro	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
9026	Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9027	Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, strumenti ed apparecchi per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9028	Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura:		
	- parti ed accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
	- altri	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9029	Altri contatori (per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri); indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9030	Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9031	Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9032	Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9033	Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
ex capitolo 91	Orologeria; esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9105	Svegliie, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9109	Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli di orologi tascabili	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9110	Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati (chablons); movimenti di orologeria incompleti, montati; sbocchi di movimenti di orologeria	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 9114 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9111	Casse per orologi e loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
9112	Casse e gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9113	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti:		
	- di metalli comuni, anche dorati o argentati, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 92	Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
capitolo 93	Armi, munizioni e loro parti e accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 94	Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti lettereschi e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili; costruzioni prefabbricate; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9401 ed ex 9403	Mobili di metallo, muniti di tessuto in cotone, non imbottito, di peso non superiore ai 300 g/m ²	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403, a condizione che:	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
		- il suo valore non superi il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - tutti gli altri materiali utilizzati siano già originari e classificati in una voce diversa da 9401 o 9403	
9405	Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominate né comprese altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
9406	Costruzioni prefabbricate	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 95	Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 9503	Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9506	Bastoni per golf e parti dei bastoni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati sbocchi per la fabbricazione di teste di bastoni per golf	
ex capitolo 96	Lavori diversi, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 9601 ed ex 9602	Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio	Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
ex 9603	Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili e scope di stracci	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9605	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti	Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. L'assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, purché il loro valore complessivo non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	
9606	Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbocchi di bottoni	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9608	Penne o matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, possono essere utilizzati pennini o punte di pennini classificati alla stessa voce	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
9612	Nastri inchiostatori per macchine da scrivere e nastri inchiostatori simili, inchiostatori o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9613	Accenditori ed accendini ad accensione piezoelettrica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9614	Pipe e teste di pipe	Fabbricazione a partire da sbocchi	
capitolo 97	Oggetti d'arte, da collezione o di antichità	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

ALLEGATO II A

Deroghe all'elenco delle lavorazioni o trasformazioni
cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato
possa ottenere il carattere di prodotto originario in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2

È possibile che non tutti i prodotti indicati nell'elenco rientrino nell'accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti dell'accordo.

Disposizioni comuni

1. Ai prodotti descritti nella tabella riportata di seguito è possibile applicare le regole seguenti anziché quelle che figurano nell'allegato II.
2. La prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente al presente allegato contiene la seguente indicazione in inglese o in francese:

"Derogation – Annex II A of Protocol ... - Materials of HS heading No ... originating from ... used."

"Dérogation - Annexe II A du protocole... - Matières de la position du SH n° ... originaires de ... utilisées."

Tale indicazione figura nella casella 7 dei certificati di circolazione EUR.1 di cui all'articolo 19 del presente protocollo o è aggiunta alla dichiarazione di origine di cui all'articolo 22 del presente protocollo.

3. Gli Stati dell'Africa centrale firmatari dell'accordo e gli Stati membri dell'Unione europea prendono le misure necessarie per l'attuazione del presente allegato.

Voce SA	Designazione del prodotto	Deroga specifica per quanto riguarda la lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
capitolo 2	Carni e frattaglie commestibili	Tutte le carni e frattaglie commestibili devono essere interamente ottenute
capitolo 4	Prodotti lattiero-caseari; uova di volatili, miele naturale, prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti, - il tenore di materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale
capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura; bulbi, radici e affini; fiori recisi e fogliame ornamentale	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati devono essere interamente ottenuti o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
0812 - 0814	Frutta temporaneamente conservata; frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; scorze di agrumi o di meloni	Fabbricazione in cui il tenore di materiali del capitolo 8 utilizzati non supera il 30 % del peso del prodotto finale
capitolo 9	Caffè, tè, mate e spezie	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce.
1101 - 1104	Prodotti della macinazione	Fabbricazione a partire da materiali del capitolo 10, escluso il riso della voce 1006

Voce SA	Designazione del prodotto	Deroga specifica per quanto riguarda la lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
1105 – 1109	Farina, semolino, polvere fiocchi di patate, ecc.; fecole e amidi; inulina; glutine di frumento	Fabbricazione in cui il tenore di materiali non originari non supera il 20 % in peso o Fabbricazione a partire da materiali del capitolo 10, esclusi i materiali della voce 1006, in cui i materiali della voce 0710 e della sottovoce 0710.10 utilizzati sono interamente ottenuti
capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa quella del prodotto
1301	Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: - mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1506	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa quella del prodotto

Voce SA	Designazione del prodotto	Deroga specifica per quanto riguarda la lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
da ex 1507 a ex 1515	Oli vegetali e loro frazioni: - oli di soia, di arachide, di palma, di cocco (di copra), di palmisti o di babassù, di tung (di abrasin), di oleococca e di oiticica, cera di mirica e cera del Giappone; frazioni di olio di jojoba e oli destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana, esclusi gli oli d'oliva delle voci 1509 e 1510	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusa quella del prodotto
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto
capitolo 18	Cacao e sue preparazioni	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa quella del prodotto - in cui il tenore di materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale
1901	Preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa quella del prodotto - in cui il tenore di materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale

Voce SA	Designazione del prodotto	Deroga specifica per quanto riguarda la lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato	Fabbricazione in cui: - il tenore di materiali del capitolo 11 utilizzati non supera, in peso, il 20 % - il peso dei materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto finale
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili: - con tenore, in peso, di materiali della voce 1108 13 (fecola di patate) non superiore al 30 %	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa quella del prodotto
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura, per esempio «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco), in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1806 - in cui il tenore di materiali del capitolo 11 utilizzati non supera, in peso, il 20 % - in cui il tenore di materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	Fabbricazione in cui il tenore di materiali del capitolo 11 utilizzati non supera, in peso, il 20 %

Voce SA	Designazione del prodotto	Deroga specifica per quanto riguarda la lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
ex capitolo 20	Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante: a partire da materiali diversi da quelli delle voci 2002 e 2003	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa quella del prodotto - in cui il tenore di materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale o Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto - in cui il tenore di materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale
capitolo 21	Preparazioni alimentari diverse	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa quella del prodotto - in cui il tenore di materiali dei capitoli 4 e 17 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale o Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto - in cui il tenore di materiali dei capitoli 4 e 17 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale

Voce SA	Designazione del prodotto	Deroga specifica per quanto riguarda la lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa quella del prodotto - in cui il tenore di granturco o di materiali dei capitoli 2, 4 e 17 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale o Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto - in cui il tenore di granturco o di materiali dei capitoli 2, 4 e 17 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale
capitolo 32	Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione del prodotto	Deroga specifica per quanto riguarda la lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
capitolo 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toeletta preparati e preparazioni cosmetiche	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, "cere per l'odontoiatria" e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3404	Cere artificiali e cere preparate: - a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce.
capitolo 35	Sostanze albuminoidi; amidi modificati; colle; enzimi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 36	Esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione del prodotto	Deroga specifica per quanto riguarda la lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
capitolo 37	Prodotti per la fotografia o per la cinematografia;	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da ex 3922 a 3926	Articoli di plastica	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto.
ex capitolo 41	Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione del prodotto	Deroga specifica per quanto riguarda la lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
4101 – 4103	Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati; pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate), anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) del capitolo 41; altri cuoi e pelli greggi (freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati, diversi da quelli esclusi dalle note 1 b) e 1 c) del capitolo 41	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce.
4104 – 4106	Cuoi e pelli depilati e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati	Riconciatura di cuoio e pelli preconciati
capitolo 42	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione del prodotto	Deroga specifica per quanto riguarda la lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
capitolo 46	Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 48	Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 6117	Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, a maglia	Filatura di fibre naturali o sintetiche in fiocco, o estrusione di filati di filamenti sintetici, accompagnata da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta) o Tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta)

Voce SA	Designazione del prodotto	Deroga specifica per quanto riguarda la lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
6213 e 6214	Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili: - ricamati - altri	Tessitura con confezione (compreso il taglio) o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Confezione preceduta da stampa accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto Tessitura con confezione (compreso il taglio) o Confezione preceduta da stampa accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
6307	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione del prodotto	Deroga specifica per quanto riguarda la lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
6308	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento. Tuttavia, il valore degli articoli non originari non deve superare il 35 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento
ex capitolo 64	Calzature, ghette ed oggetti simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori
capitolo 69	Prodotti ceramici	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 71	Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione del prodotto	Deroga specifica per quanto riguarda la lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
7106, 7108 e 7110	Metalli preziosi: - greggi - semilavorati o in polvere	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 7106, 7108 e 7110 o Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 o Fusione e/o fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110, tra di loro o con metalli comuni Fabbricazione a partire da metalli preziosi greggi
7115	Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa quella del prodotto
capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8302	Altre guarnizioni, ferramenta e oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati purché il loro valore non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione del prodotto	Deroga specifica per quanto riguarda la lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
ex 8306	Statuette e altri oggetti di ornamento, di metalli comuni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, altre sostanze della voce 8306 possono essere utilizzate purché il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; loro parti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 85	Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di tali apparecchi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 94	Mobili; oggetti lettereschi, materassi, sommieri, cuscini e oggetti simili imbottiti; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili; costruzioni prefabbricate	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ALLEGATO III

Modulo del certificato di circolazione delle merci EUR.1

1. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 va compilato sul modulo il cui modello figura nel presente allegato. Tale modulo deve essere stampato in una o più delle lingue nelle quali è redatto l'accordo. Il certificato è redatto in una di queste lingue in conformità del diritto interno dello Stato di esportazione. I moduli, se compilati a mano, devono essere scritti a penna e in stampatello.
2. Il certificato deve avere un formato di 210×297 mm, con una tolleranza massima di 8 mm in più o di 5 mm in meno nel senso della lunghezza. La carta da utilizzare deve essere bianca, collata per scrittura, non contenente pasta meccanica e di peso non inferiore a 60 g/m². Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.
3. Gli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei certificati o affidare il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso ciascun certificato deve recare un riferimento a tale autorizzazione. Su ogni certificato deve figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un marchio che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o no, destinato a contraddistinguerlo.

4. Ai fini dell'accordo:

- nella casella 2 del certificato deve essere indicato che è utilizzato negli scambi preferenziali tra l'Unione europea e la parte Africa centrale. Il nome dello Stato dell'Africa centrale interessato può eventualmente essere aggiunto tra parentesi dopo "Africa centrale";
- nelle caselle 4 e 5 del certificato deve essere indicato "Unione europea" o "Africa centrale". Il nome dello Stato dell'Africa centrale che aderisce al presente accordo interessato può eventualmente essere aggiunto tra parentesi dopo "Africa centrale".

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Esportatore (<i>nome, indirizzo completo, paese</i>)	EUR.1 N. A 000.000		
	Prima di compilare il modulo consultare le note a tergo.		
3. Destinatario (<i>nome, indirizzo completo, paese</i>) (<i>indicazione facoltativa</i>)	2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra e <i>(indicare il paese, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)</i>		
	4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione	
6. Informazioni sul trasporto (<i>indicazione facoltativa</i>)	7. Osservazioni		
8. Numero d'ordine; marche e numeri, numero e tipo di colli ⁽¹⁾ ; designazione delle merci		9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m ³ , ecc.)	10. Fatture (<i>indicazione facoltativa</i>)
11. VISTO DELLA DOGANA Dichiarazione certificata conforme Documento di esportazione ⁽²⁾ Modulo da utilizzare N. Ufficio doganale Paese o territorio in cui è rilasciato il certificato . Data <i>(Firma)</i>	Timbro	12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Il sottoscritto dichiara che le merci di cui sopra soddisfano i requisiti richiesti per il rilascio del presente certificato. Luogo e data <i>(Firma)</i>	

(1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare "alla rinfusa".

(2) Da compilare solo quando lo richieda la normativa nazionale del paese o del territorio di esportazione.

13. Richiesta di controllo, da inviare a:	14. Risultato del controllo Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato * ☐ è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti. ☐ non risponde ai requisiti di autenticità e di regolarità richiesti (si vedano le osservazioni allegate).
È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato <i>(Luogo e data)</i> Timbro <i>(Firma)</i>	 <i>(Luogo e data)</i> Timbro <i>(Firma)</i> *) Contrassegnare con una X la casella appropriata.

NOTE ESPLICATIVE

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Una riga orizzontale deve essere tracciata immediatamente dopo l'ultima trascrizione. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	EUR.1 N. A 000.000		
	Prima di compilare il modulo consultare le note a tergo.		
	2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra		
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	e		
	(indicare il paese, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)		
	4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione	
6. Informazioni sul trasporto (indicazione facoltativa)	7. Osservazioni		
8. Numero d'ordine; marche e numeri, numero e tipo di colli ⁽¹⁾ ; designazione delle merci	9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)	10. Fatture (indicazione facoltativa)	

(1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare "alla rinfusa".

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Il sottoscritto, esportatore delle merci descritte a tergo,

DICHIARA che le merci rispondono alle condizioni richieste per il rilascio del
certificato allegato;

PRECISA le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a tali
condizioni:

.....

.....

.....

.....

PRESENTA i seguenti documenti giustificativi⁽¹⁾:

.....

.....

.....

.....

SI IMPEGNA a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato allegato, nonché ad accettare eventuali controlli da parte di dette autorità, della sua contabilità e dei processi di fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDE il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

.....

(Luogo e data).

.....

(Firma)

⁽¹⁾ Ad esempio: documenti di importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti impiegati nella fabbricazione o alle merci riesportate nello stesso Stato.

ALLEGATO IV

DICHIARAZIONE DI ORIGINE

La dichiarazione di origine, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste ultime, tuttavia, non vanno riprodotte.

Versione bulgara

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № ... ⁽¹⁾) декларира, че освен където е отбелязано друго, тези продукти са с ... преференциален произход ⁽¹⁾.

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° ... ⁽¹⁾) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ⁽²⁾.

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení ... ⁽¹⁾) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v ... ⁽²⁾.

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ... ⁽¹⁾), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... ⁽²⁾.

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...⁽¹⁾) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ...⁽²⁾ Ursprungswaren sind.

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr ...⁽¹⁾) deklareerib, et need tooted on ...⁽²⁾ sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. ...⁽¹⁾) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ...⁽²⁾.

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...⁽¹⁾) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...⁽²⁾ preferential origin.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...⁽¹⁾) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ...⁽²⁾.

Versione croata

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ...⁽¹⁾) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ...⁽²⁾ preferencijalnog podrijetla.

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n ...⁽¹⁾) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...⁽²⁾

Versione lettone

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. ...⁽¹⁾), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no ...⁽²⁾.

Versione lituana

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr ...⁽¹⁾) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ...⁽²⁾ preferencinės kilmės prekės.

Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ...⁽¹⁾) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes ...⁽²⁾ származásúak.

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. ...⁽¹⁾) jiddikjara li, hlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali ...⁽²⁾.

Versione olandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...⁽¹⁾), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn ⁽²⁾.

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr ...⁽¹⁾) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają ...⁽²⁾ preferencyjne pochodzenie.

Versione portoghese

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.º ...⁽¹⁾), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...⁽²⁾.

Versione rumena

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. ...⁽¹⁾) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială ...⁽²⁾.

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št ...⁽¹⁾) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ...⁽²⁾ poreklo.

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia ...⁽¹⁾) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v ...⁽²⁾.

Versione finlandese

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...⁽¹⁾) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita ⁽²⁾.

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...⁽¹⁾) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung ⁽²⁾.

.....⁽³⁾

(Luogo e data)

.....⁽⁴⁾

(Firma dell'esportatore; il nome della persona

che firma la dichiarazione deve essere inoltre indicato in modo leggibile)

- ⁽¹⁾ Se la dichiarazione di origine è compilata da un esportatore autorizzato a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente protocollo, il numero di autorizzazione o di identificazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione di origine non è compilata da un esportatore autorizzato, occorre omettere le parole tra parentesi o lasciare in bianco lo spazio.
- ⁽²⁾ Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 41 del presente protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nella dichiarazione mediante la sigla "CM".
- ⁽³⁾ Queste indicazioni possono essere omesse qualora l'informazione sia già presente nel documento.
- ⁽⁴⁾ Cfr. articolo 22, paragrafo 4, del presente protocollo. Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

ALLEGATO V A

Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti aventi carattere originario preferenziale

Il sottoscritto dichiara che le merci elencate in questa fattura⁽¹⁾

sono state prodotte.....⁽²⁾ e sono conformi alle regole di origine che disciplinano gli scambi preferenziali tra gli Stati dell'Africa centrale e l'Unione europea.

Si impegna a presentare, su richiesta delle competenti autorità doganali, tutta la relativa documentazione giustificativa.

.....⁽³⁾

.....⁽⁴⁾

.....⁽⁵⁾

NOTE

Il testo di cui sopra, opportunamente completato secondo le indicazioni delle note a piè di pagina, costituisce la dichiarazione del fornitore. Le note a piè di pagina non devono essere riprodotte.

- (1)
 - Se soltanto alcune delle merci elencate nella fattura sono interessate, vanno chiaramente indicate o contrassegnate e nella dichiarazione deve figurare la seguente precisazione: "... elencate nella fattura e contrassegnate ... sono state prodotte in".
 - Se viene utilizzato un documento diverso dalla fattura o da un allegato della fattura (cfr. l'articolo 27, paragrafo 5, del presente protocollo), il tipo di documento in questione va indicato, sostituendolo al termine "fattura".
- (2) L'Unione europea, uno Stato membro dell'Unione europea, uno Stato dell'Africa centrale, un PTOM o un altro Stato ACP che applica un APE almeno a titolo provvisorio. Se si tratta di uno Stato dell'Africa centrale, di un PTOM o di un altro Stato ACP che applica un APE almeno a titolo provvisorio, va inoltre indicato l'ufficio doganale dell'Unione europea che detiene il certificato o i certificati EUR.1 o EUR. 2 in questione, fornendo il numero di detti certificati o moduli ed, eventualmente, il relativo numero della dichiarazione doganale.
- (3) Luogo e data.
- (4) Nome e funzione nella società.
- (5) Firma.

ALLEGATO V B

Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti non aventi carattere originario preferenziale

Il sottoscritto dichiara che le merci elencate in questa fattura⁽¹⁾
sono state prodotte⁽²⁾ e incorporano i seguenti elementi o materiali
che non sono originari di uno Stato dell'Africa centrale, di un altro Stato ACP che applica un APE
almeno a titolo provvisorio, di un PTOM o dell'Unione europea per gli scambi preferenziali:

.....⁽³⁾⁽⁴⁾
.....⁽⁵⁾
.....
.....⁽⁶⁾

Si impegna a presentare, su richiesta delle competenti autorità doganali, tutta la relativa
documentazione giustificativa.

.....⁽⁷⁾⁽⁸⁾
.....⁽⁹⁾

NOTE

Il testo di cui sopra, opportunamente completato secondo le indicazioni delle note a piè di pagina, costituisce la dichiarazione del fornitore. Le note a piè di pagina non devono essere riprodotte.

- (1) – Se soltanto alcune delle merci elencate nella fattura sono interessate, vanno chiaramente indicate o contrassegnate e nella dichiarazione deve figurare la seguente precisazione: "... elencate nella fattura e contrassegnate ... sono state prodotte in ...".
 - Se viene utilizzato un documento diverso dalla fattura o da un allegato della fattura (cfr. l'articolo 27, paragrafo 5, del presente protocollo), il tipo di documento in questione va indicato, sostituendolo al termine "fattura".
- (2) L'Unione europea, uno Stato membro dell'Unione europea, uno Stato dell'Africa centrale, un PTOM o un altro Stato ACP che applica un APE almeno a titolo provvisorio.
- (3) La descrizione deve essere fornita in tutti i casi; deve essere adeguata e sufficientemente precisa per consentire di determinare la classificazione tariffaria delle merci interessate.
- (4) Il valore in dogana va indicato solo nei casi in cui è richiesto.
- (5) Il paese d'origine va indicato solo nei casi in cui è richiesto. L'origine deve essere preferenziale; in tutti gli altri casi indicare "paese terzo".
- (6) Aggiungere: "e sono state sottoposte alle seguenti operazioni [nell'Unione europea] [in uno Stato membro dell'Unione europea] [in uno Stato dell'Africa centrale] [nel PTOM] [nell'altro Stato ACP che applica un APE almeno a titolo provvisorio]:", con una descrizione delle operazioni effettuate se tale informazione è richiesta.
- (7) Luogo e data.
- (8) Nome e funzione nella società.
- (9) Firma.

ALLEGATO VI

Scheda d'informazione

1. Per la scheda d'informazione occorre utilizzare il modulo il cui modello figura nel presente allegato. Tale modulo deve essere stampato in una o più delle lingue ufficiali nelle quali è redatto l'accordo in conformità del diritto interno dello Stato di esportazione. Le schede d'informazione devono essere compilate in una di tali lingue; se compilate a mano, devono essere scritte a penna e in stampatello. Sulle schede deve figurare un numero di serie, stampato o no, destinato a contraddistinguerle.
2. La scheda d'informazione deve avere un formato A4 (210 × 297 mm), con una tolleranza massima di 8 mm in più o di 5 mm in meno nel senso della lunghezza. La carta da utilizzare deve essere bianca, collata per scrittura, non contenente pasta meccanica e di peso non inferiore a 65g/m².
3. Le amministrazioni nazionali possono riservarsi la stampa dei moduli o affidarne il compito a tipografie da esse autorizzate. In quest'ultimo caso, ciascun certificato deve recare un riferimento a tale autorizzazione. Su ogni modulo deve figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione.

1. Fornitore ⁽¹⁾		SCHEDA D'INFORMAZIONE per ottenere il rilascio di un CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE per gli scambi preferenziali tra L'UNIONE EUROPEA e Stato dell'Africa centrale		
2. Destinatario ⁽¹⁾				
3. Trasformatore ⁽¹⁾		4. Stato in cui sono state effettuate le lavorazioni o trasformazioni		
6. Ufficio doganale d'importazione ⁽¹⁾		5. Per uso ufficiale		
7. Documento d'importazione ⁽²⁾ Modello n Serie: del <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>				
MERCI SPEDITE NELLO STATO DESTINATARIO				
8. Marche, numeri, quantità e tipo di colli	9. Sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci numero della voce/sottovoce (codice SA)	10. Quantità ⁽³⁾		
		11. Valore ⁽⁴⁾		
MERCI IMPORTATE UTILIZZATE				
12. Sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci ⁹⁹ numero della voce/sottovoce (codice SA)		13. Paese di origine	14. Quantità ⁽³⁾	
			15. Valore ⁽²⁾⁽⁵⁾	
16. Natura delle lavorazioni o trasformazioni effettuate				
17. Osservazioni				

18. VISTO DELLA DOGANA Dichiarazione certificata conforme: Documento Modello..... n Ufficio doganale..... Data <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> Timbro ufficiale ----- (Firma)				19. DICHIARAZIONE DEL FORNITORE Il sottoscritto dichiara che le informazioni riportate in questa scheda sono esatte. Luogo data <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> ----- (Firma)			

⁽¹⁾)⁽²⁾)⁽³⁾)⁽⁴⁾)⁽⁵⁾) Cfr. le note sul retro

NOTE

1. Nome o ragione sociale e indirizzo completo.
2. Informazione facoltativa.
3. Kg, hl, m³ o altra unità di misura.
4. Gli imballaggi sono considerati un tutto unico con i prodotti in essi contenuti. Tuttavia questa disposizione non si applica per gli imballaggi che non sono di tipo abituale per il prodotto imballato e che hanno un proprio valore di utilizzazione a carattere durevole, indipendentemente dalla loro funzione di imballaggio.
5. Il valore deve essere indicato conformemente alle disposizioni relative alle regole di origine.

ALLEGATO VII

Modulo per la richiesta di deroga

1. Designazione commerciale del prodotto finito 1.1 Classificazione doganale (codice SA)	2. Volume annuo previsto delle esportazioni verso l'Unione europea (in peso, numero di pezzi, metri o altre unità)
3. Designazione commerciale dei materiali utilizzati originari di paesi terzi Classificazione doganale (codice SA)	4. Volume annuo previsto dei materiali utilizzati originari di paesi terzi
5. Valore dei materiali utilizzati originari di paesi terzi	6. Valore franco fabbrica del prodotto finito
7. Origine dei materiali provenienti da paesi terzi	8. Motivi per cui la regola di origine relativa al prodotto finito non può essere rispettata
9. Designazione commerciale dei materiali da utilizzare originari dei paesi o dei territori di cui all'articolo 6	10. Volume annuo previsto dei materiali utilizzati originari dei paesi o dei territori di cui all'articolo 6 del presente protocollo
11. Valore dei materiali da utilizzare originari dei paesi o dei territori di cui all'articolo 6 del presente protocollo 	12. Lavorazioni o trasformazioni effettuate, senza conseguire l'origine, nei paesi o nei territori di cui all'articolo 6 del presente protocollo
13. Durata della deroga richiesta: dal al	14. Descrizione dettagliata delle lavorazioni e delle trasformazioni effettuate negli Stati dell'Africa centrale
15. Struttura del capitale sociale dell'impresa interessata 17. Personale impiegato/previsto 	16. Valore degli investimenti realizzati/previsti 18. Valore aggiunto delle lavorazioni e delle trasformazioni effettuate negli Stati dell'Africa centrale 18.1 Manodopera 18.2 Spese generali 18.3 Altro 18.3 Altro
19. Altre possibili fonti di approvvigionamento per i materiali utilizzati	20. Soluzioni previste per evitare in futuro la necessità di una deroga
21. Osservazioni	

NOTE ESPLICATIVE

1. Se le caselle del modulo non sono sufficientemente grandi per inserire tutte le informazioni utili, si possono aggiungere fogli supplementari. In tal caso nella corrispondente casella occorre indicare "cfr. allegato".
2. Se possibile occorre allegare al modulo campioni o illustrazioni (fotografie, disegni, schemi, cataloghi, ecc.) del prodotto finale e dei materiali utilizzati.
3. Per ogni prodotto oggetto della richiesta va compilato un modulo.

Caselle 3, 4, 5, 7: per "paese terzo" si intende qualsiasi paese non contemplato all'articolo 6 del presente protocollo.

Casella 12: se i materiali provenienti da paesi terzi hanno subito lavorazioni o trasformazioni nei paesi o nei territori di cui all'articolo 6 del presente protocollo senza conseguire l'origine prima di essere sottoposti a una nuova trasformazione negli Stati dell'Africa centrale che chiedono la deroga, occorre indicare il tipo di lavorazione o di trasformazione effettuata nei paesi e nei territori di cui all'articolo 6 del presente protocollo.

Casella 13: le date da indicare sono quelle dell'inizio e della fine del periodo in cui i certificati EUR.1 possono essere rilasciati nell'ambito della deroga.

Casella 18: indicare la percentuale del valore aggiunto rispetto al prezzo franco fabbrica del prodotto oppure l'importo monetario del valore aggiunto per unità di prodotto.

Casella 19: se esistono fonti alternative di approvvigionamento di materiali, indicare quali e, se possibile, i motivi (costi o altri) per cui tali fonti non sono utilizzate.

Casella 20: indicare gli eventuali investimenti o la diversificazione delle fonti di approvvigionamento previsti affinché la deroga sia necessaria solo per un periodo limitato.

ALLEGATO VIII

Paesi e territori d'oltremare

Ai sensi del presente protocollo, per "paesi e territori d'oltremare" si intendono i paesi e i territori di cui all'allegato II del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, elencati di seguito.

1) Paesi e territori d'oltremare del Regno di Danimarca:

- Groenlandia.

2) Paesi e territori d'oltremare della Repubblica francese:

- Nuova Caledonia e dipendenze,
- Polinesia francese,
- Saint Pierre e Miquelon,
- Saint-Barthélemy,
- Terre australi ed antartiche francesi,
- Isole Wallis e Futuna.

3) Paesi e territori d'oltremare del Regno dei paesi Bassi:

- Aruba,
- Bonaire,
- Curaçao,
- Saba,
- Sint Eustatius,
- Sint Maarten.

(Questo elenco non pregiudica lo status di questi paesi e territori né la sua evoluzione).

ALLEGATO IX

PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 5, DEL PRESENTE PROTOCOLLO

Codice NC	Designazione
1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati
1704 90 99	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) - altri: -- altri: --- altri: ---- altri: ----- altri:
1806 10 30	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao: - cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti -- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %
1806 10 90	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao: - Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: -- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 %
1806 20 95	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao: - altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg: -- altre: --- altre

Codice NC	Designazione
1901 90 99	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno del 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: - altri: -- altri: --- altre
2101 12 98	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri sucedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: - Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze e concentrati o a base di caffè: -- Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè: --- altre
2101 20 98	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri sucedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: - Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate: -- preparazioni: --- altre
2106 90 59	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: - altre -- Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati: --- altri ---- altri

Codice NC	Designazione
2106 90 98	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: - altre -- altre --- altre
3302 10 29	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande: - dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande: -- dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande: --- Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda: ---- altre ----- altre

DICHIARAZIONE COMUNE
relativa al Principato di Andorra

1. La parte Africa centrale accetta come prodotti originari dell'Unione europea ai sensi dell'accordo i prodotti originari del Principato di Andorra di cui ai capitoli da 25 a 97 del Sistema armonizzato.
 2. Il protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa si applica, *mutatis mutandis*, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti di cui sopra.
-

DICHIARAZIONE COMUNE
relativa alla Repubblica di San Marino

1. La parte Africa centrale accetta come prodotti originari dell'Unione europea ai sensi dell'accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.
2. Il protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa si applica, *mutatis mutandis*, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti di cui sopra.
